

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2811-A}

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORI DE PASCALIS E GIOIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 dicembre 1965 (Stampato n. 1343)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 dicembre 1965*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966

Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 1966

INDICE

L' ENTRATA (<i>Relatore GIOIA</i>)	<i>Pag.</i> 3
LA SPESA (<i>Relatore DE PASCALIS</i>)	» 21
DISEGNO DI LEGGE.	» 49

L'ENTRATA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il maggiore interesse ai problemi delle entrate erariali è certamente dovuto in larga parte alla maggiore chiarezza della impostazione del bilancio in conformità alla riforma disposta dalla legge 1° marzo 1964, n. 62.

Per quanto concerne l'entrata si deve infatti riconoscere che la presentazione contabile risponde alla lettera e allo spirito della riforma. A mente dell'articolo 37 della legge citata, le entrate devono essere ripartite in titoli secondo che siano tributarie, extra-tributarie o provengano dall'ammortamento di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti; in categorie secondo la loro natura; in rubriche secondo l'organo al quale ne è affidato l'accertamento e in capitoli secondo il rispettivo oggetto. Ora lo stato di previsione adempie pienamente a tali norme, rendendo il quadro della situazione tributaria del Paese.

È d'uopo forse iniziare un discorso circa le entrate provenienti dall'ammortamento di beni patrimoniali, in quanto dovrebbero propriamente servire a costituire un accantonamento per i rinnovi delle attrezzature e degli impianti della Pubblica amministrazione. Su ciò non si è ancora sufficientemente approfondita l'esatta portata della innovazione legislativa.

Per altro verso pare opportuno rispondere allo spirito informatore della riforma, richiedendo di inserire nella nota preliminare o in apposito allegato, il costo di accertamento e di esazione delle entrate tributarie, soprattutto ai fini di valutare la necessità della permanenza di alcune imposizioni ovvero la convenienza di opportune trasformazioni dell'assetto impositivo. Tutto ciò non solo ai fini di un riordinamento frammentario, ma anche per un'esatta valutazione della politica di riforma tributaria; si rileva infine l'opportunità di allegare al bilancio dello Stato il conto dei residui attivi.

Entrate dei primi 11 mesi del 1965 confrontate con il corrispondente periodo del 1964.

Per una maggiore e più completa valutazione della impostazione delle previsioni di

entrata per il 1966 sembra innanzi tutto utile riferire brevemente i dati degli accertamenti tributari erariali relativi ai primi mesi del 1965, confrontati con i corrispondenti dati del 1964. Gli accertamenti, al 30 novembre 1965, ammontano a milioni 5.777.383 contro milioni 5.272.880 al 30 novembre 1964, con un aumento di milioni 504.503 cioè del 9,56 per cento.

Componente principale di tale aumento è costituita dalle imposte dirette; per quanto riguarda le imposte indirette risulta in aumento il gettito dell'I.G.E., in contrazione le dogane ed i diritti marittimi, le imposte di registro e ipotecarie, le imposte sui terreni, sui filati e sullo zucchero.

Nella composizione qualitativa dei tributi si può notare, secondo i dati riferiti al Senato dal Ministro Tremelloni, che l'imposizione diretta ordinaria, che nel 1953-54 corrispondeva al 16,9 per cento del complesso delle entrate fiscali, corrisponde nel 1965 a quasi il 30 per cento delle entrate fiscali ed al 6 per cento del reddito nazionale, contro il 3,7 per cento del 1954 ed il 4,4 per cento del 1959.

Le imposte sui consumi, invece, sono in proporzionale diminuzione; infatti sono diminuite al 30,2 per cento sul complesso delle entrate del 1950-51 al 17,6 nel 1963-64 e a circa il 14,5 nei primi 11 mesi del 1965; altro dato interessante: le imposte sui consumi che corrispondevano nel 1954 al 5,1 per cento e nel 1959 al 5,5 per cento rappresentano oggi un poco più del 4 per cento del reddito destinato al consumo nel nostro Paese.

Questi dati confermano la tendenza verso una maggiore e più equa giustizia tributaria, anche se purtroppo la complessità e le difficoltà della situazione economica e sociale del nostro Paese ci tengono ancora lontani dal rapporto ottimale, già raggiunto da altri Paesi più progrediti, che deve intercorrere tra imposte sui redditi e sui consumi necessari e non necessari e tra redditi prodotti e redditi consumati.

Per concludere l'esame del consuntivo delle entrate al 30 novembre 1965 non resta che segnalare il favorevole andamento del

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gettito tributario nel mese di novembre predetto, che registra una entrata di 492.652 milioni con un aumento di 60 milioni rispetto al 30 novembre 1964, il che lascia sperare che le previsioni del 1965 saranno forse leg-

germente superate. Risultato, in verità, soddisfacente, quando si considera che è stato ottenuto senza che nel corso dell'esercizio siano stati adottati provvedimenti di inasprimenti fiscali.

Riassunto Entrate dell'anno 1965 confrontate con quelle dell'anno 1964 - Mese di novembre.

(In milioni di lire)

TITOLO DI ENTRATA	Previsione dell'anno 1965	RISULTATI DEL MESE DI NOVEMBRE			RISULTATI A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE			Stima delle previsioni per i primi undici mesi del 1965	Differenza percentuale tra i risultati dei primi undici mesi del 1965 e la stima delle previsioni relative
		1964	1965	Variazioni percentuali	1964	1965	Variazioni percentuali		
Imposte sul patrimonio e sul reddito. . .	1.656.215	106.832	118.764	+11,16	1.423.971	1.685.985	+18,40	1.518.197	+ 11,05
Tasse e imposte sugli affari	2.326.248	144.534	186.999	+29,38	1.921.600	2.083.339	+ 8,41	2.132.394	- 2,30
Imposte sulle produzioni e sui consumi e dogane	1.550.290	125.515	124.900	- 0,48	1.322.028	1.365.652	+ 3,29	1.429.349	- 4,45
Monopoli	630.655	47.702	51.437	- 7,82	525.889	544.440	+ 3,52	578.100	- 5,82
Lotto e lotterie ed altre attività di giuoco	83.842	7.410	10.551	+42,38	79.392	97.967	+23,39	76.855	+ 27,45
TOTALE GENERALE. . .	6.256.250	431.993	492.651	+14,04	5.272.880	5.777.383	+ 9,56	5.734.896	+ 0,74

Le previsioni di entrata del bilancio 1966 e confronto con quelle del bilancio 1965.

Nel bilancio di previsione delle entrate dello Stato per il 1966 l'ammontare delle entrate tributarie ed extra-tributarie è previsto in 7.024,3 miliardi di lire contro i 6.550,1 miliardi del 1965: l'aumento in valore assoluto è di 474,2 miliardi; in valore percentuale tale aumento è del 7,2 per cento.

La previsione per il 1966 indica in 6.675,6 miliardi il gettito delle entrate tributarie (6.256,3 miliardi di gettito previsto per il 1965) e in 348,7 quello delle entrate extra-tributarie (contro i 293,8 previsti per l'esercizio 1965): l'aumento è, dunque, del 6,7 per cento per le entrate tributarie e del 18,7 per cento per quelle extra-tributarie.

Le entrate tributarie costituiscono, nella previsione del bilancio per il 1966, il 93,7 per cento del totale delle entrate e quelle extra-tributarie il 4,9 per cento: per l'esercizio 1965 le previsioni di entrate tributarie coprivano il 93,5 per cento del totale, quelle delle extra-tributarie il 4,4 per cento.

A completare il quadro delle entrate concorrono, infatti, gli introiti derivanti da alienazione di beni patrimoniali e da rimborsi di crediti: 90,8 miliardi previsti per il 1966 contro 56,5 per il 1965 e gli introiti per accensioni di prestiti: 6,3 miliardi nel 1966 contro 84,8 nel 1965.

Globalmente, quindi, la previsione delle entrate per il bilancio che è sottoposto al vostro esame è di 7.121,4 miliardi contro i

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6.691,4 per il 1965. L'aumento in valore assoluto risulta di 430 miliardi di lire e in valore percentuale si adegua al 6,4 per cento.

Il criterio di base adottato dai Ministri competenti nella determinazione della previsione delle entrate — criterio verificato nella specificazione di quella previsione per singola categoria di entrata — è stato quello di aumentare le previsioni di entrata del 1965 del tasso monetario di sviluppo per il reddito nazionale nel 1966 e di applicare a tale somma un coefficiente di elasticità pari a 0,9.

Si tratta, come ha affermato al Senato il Ministro Colombo, di un criterio certamente prudentiale la cui scelta è stata imposta dalla situazione economica generale del Paese e dalle prospettive a breve scadenza della sua evoluzione. Infatti in periodi di intenso e continuato sviluppo il coefficiente di elasticità delle entrate rispetto al reddito è sempre più elevato di 1.

Raffrontando le previsioni di entrata del bilancio 1966 con quella del 1965 si ha il seguente prospetto:

	Previsioni per l'anno 1965	Previsioni per l'anno 1966	Differenze
(milioni di lire)			
Entrate tributarie	6.256.250 -	6.675.572 -	+ 419.322 -
Entrate extratributarie	293.830,4	348.672,1	+ 54.841,7
	6.550.080,4	7.024.244,1	+ 474.163,7
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	56.461,6	90.836,3	+ 34.374,7
Accensione di prestiti	84.770 -	6.270 -	- 78.500 -
	6.691.312 -	7.121.350,4	+ 430.038,4

Nel seguente prospetto si confrontano per le entrate tributarie e per quelle extra-tributarie, le previsioni dell'anno 1965 e dell'anno 1966, indicando per i vari gruppi di entrate

le differenze risultanti, nonché l'incidenza del gettito delle categorie sia sull'ammontare del rispettivo titolo, sia sul complesso dei titoli I e II.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CATEGORIE	PREVISIONI		Differenze	Rapporto percentuale sull'ammontare rispettivi titoli	Rapporto percentuale sull'ammontare complessivo
	Anno 1965	Anno 1966			
(milioni di lire)					
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE.					
Categoria I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito	1.656.215 -	1.792.772 -	+ 136.557 -	26,9	25,5
Categoria II. — Tasse ed imposte sugli affari.	2.326.248 -	2.537.390 -	+ 211.142 -	38 -	36,1
Categoria III. — Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	1.559.290 -	1.605.730 -	+ 46.440 -	24 -	22,8
Categoria IV. — Monopoli	630.655 -	630.310 -	- 345	9,4	9 -
Categoria V. — Lotto, lotterie ed altre attività di gioco	83.842 -	109.370 -	+ 25.528 -	1,7	1,6
TOTALE DEL TITOLO I	6.256.250 -	6.675.572 -	+ 419.322 -	100 -	95 -
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.					
Categoria VI. — Proventi speciali.	43.772,4	52.255,6	+ 8.483,2	15 -	0,8
Categoria VII. — Proventi di servizi pubblici minori	41.445,6	45.355,6	+ 3.910 -	13 -	0,6
Categoria VIII. — Proventi dei beni dello Stato	19.992,7	21.522,7	+ 1.530 -	6,1	0,3
Categoria IX. — Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestioni	81.054,3	87.527,1	+ 6.472,8	25,1	1,3
Categoria X. — Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro. . . .	5.700,8	5.778,1	+ 77,3	1,7	0,1
Categoria XI. — Ricuperi, rimborsi e contributi	85.299,7	118.318,1	+ 33.018,4	34 -	1,7
Categoria XII. — Partite che si compensano nella spesa	16.564,9	17.914,9	+ 1.350 -	5,1	0,2
TOTALE DEL TITOLO II	293.830,4	348.672,1	+ 54.841,7	100 -	5 -
TOTALE DEI TITOLI I E II	6.550.080,4	7.024.244,1	+ 474.163,7	»	100 -

L'aumento netto di milioni 419.322 viene qui di seguito illustrato, distintamente per categoria.

Imposte sul patrimonio e sul reddito. — Le previsioni per questo gruppo di entrate presentano, nel complesso, un aumento di milioni 136.557, in confronto di quelle dell'an-

no 1965, che ammontano a milioni 1.656.215, determinando, quindi, per l'anno 1966, un importo di milioni 1.792.772.

Tasse ed imposte sugli affari. — Il totale delle previsioni di questo gruppo di entrate, che per l'anno finanziario 1965 ammonta a milioni 2.326.248, si eleva per l'anno 1966 a

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

milioni 2.537.390, con un aumento di milioni 211.142.

Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane. — Il totale di questi cespiti presenta un aumento di milioni 46.440, rispetto a quello dell'anno 1965, determinando, quindi, per l'anno 1966 un importo di milioni 1.605.730.

Le variazioni sono così ripartite:

1) imposte sulla produzione	+ mil.	68.660
2) imposte sui consumi + »		3.500
3) proventi doganali e marittimi; tributi affini	— »	25.720
	+ mil.	<u>46.440</u>

1) Imposte sulla produzione. — In questo gruppo è previsto un aumento netto di milioni 68.660 derivante dall'andamento del gettito.

2) Imposte sui consumi. — Per questi cespiti è previsto un aumento di milioni 3.500 in relazione all'andamento del gettito.

3) Proventi doganali e marittimi; tributi affini. — In questo gruppo si prevede una flessione netta di milioni 25.720, in confronto alla previsione del 1965.

Monopoli. — Per questo gruppo di cespiti la previsione viene determinata in milioni 630.310, con una flessione di milioni 345 rispetto a quella relativa all'anno 1965, stabilita in milioni 630.655.

Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco. — La previsione di questo gruppo di entrate, indicata in milioni 109.370, presenta un incremento di milioni 25.528 rispetto a quella relativa all'anno 1965, fissata in milioni 83.842.

B) ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.

Circa le entrate extra-tributarie, l'aumento netto di milioni 54.841,7, in confronto dell'anno 1965 (milioni 293.830,4), risulta dalle seguenti variazioni, dando luogo così ad una previsione per la gestione considerata di milioni 348.672,1:

Proventi speciali	+ mil.	8.483,2
Proventi dei servizi pubblici minori	+ »	3.910
Proventi dei beni dello Stato	+ »	1.530
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestioni	+ »	6.472,8
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	+ »	77,3
Ricuperi, rimborsi e contributi	+ »	33.018,4
Partite che si compensano nella spesa	+ »	1.350
Totale	+ mil.	<u>54.841,7</u>

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.

Nel seguente prospetto si riassumono le previsioni dell'anno 1966 poste a raffronto con quelle relative all'anno precedente:

CATEGORIE	PREVISIONI		Differenze
	Anno 1965	Anno 1966	
(milioni di lire)			
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI.			
Categoria XIII. — Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni	16.226 -	50.051 -	+ 33.825 -
Categoria XIV. — Ammortamento di beni patrimoniali	10.954 -	10.954 -	—
Categoria XV. — Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	29.281,6	29.831,3	+ 549,7
TOTALE DEL TITOLO III	56.461,6	90.836,3	+ 34.374,7

Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni. — La variazione in aumento di categoria — per milioni 33.825 — deriva dalla maggiore presunta alienazione dei beni medesimi.

Ammortamento di beni patrimoniali. — La relativa previsione, indicata in milioni 10.954, è in applicazione della legge 1° marzo 1964, n. 62.

Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro. — Il totale della previsione di questa categoria ammonta, per l'anno 1966, a milioni 29.831,3 e presenta un aumento di milioni 549,7 rispetto a quella per l'anno 1965. Tale variazione si riferisce anche allo sviluppo dei piani di ammortamento.

ACCENSIONE DI PRESTITI.

La previsione complessiva per l'anno 1966 ammonta a milioni 6.270 e presenta una flessione di milioni 78.500 nei confronti di quella relativa all'anno 1965, derivante da analoghe variazioni nella spesa, nonché dalla cessazione della validità del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, per quanto concerne l'autorizzazione a contrarre mutui.

. . .

Le previsioni delle entrate tributarie per il 1966 registrano dunque nel complesso un aumento di miliardi 419,322 che appare stentabile in base alle seguenti considerazioni, relative agli aumenti ed alle diminuzioni previste:

1) *Andamento dell'attività produttiva.* — Le previsioni di entrata tengono conto dei fatti negativi relativi ad alcuni settori della produzione, specie per quanto riguarda quello tessile ed alla crisi delle nostre importazioni segnalate dalla minore entrata prevista per diritti doganali, diritti marittimi e sovrainposte di confine.

2) *Incidenza dell'attuazione degli accordi relativi al Mercato comune europeo.* — Malgrado la riduzione dei dazi intracomunitari, disposta in attuazione della prima e seconda tappa del trattato di Roma, l'andamento dei dazi doganali e dei relativi diritti segue, fino all'esercizio 1963-64 una parabola ascendente; si può quindi considerare che le riduzioni apportate abbiano influenzato l'ac-

certamento dei relativi tributi in misura modesta, che è valsa però, insieme alla riduzione delle importazioni, a contenere l'aumento nel 1965 delle imposte sulla produzione e sui consumi e sulle dogane al 3,49; di ciò si è naturalmente tenuto conto nella impostazione delle relative previsioni.

3) *Incidenza di alcuni provvedimenti legislativi non compresi nelle previsioni relative all'esercizio finanziario 1965.* — Per l'esercizio 1966 sono considerati gli aumenti previsti, per quanto riguarda le imposte sul patrimonio e sul reddito, in seguito alla istituzione di una addizionale sulla complementare e di una imposta speciale sui fabbricati di lusso nonché alle modifiche di aliquote sulla ricchezza mobile; per quanto riguarda le tasse e le imposte sugli affari si è tenuto conto dell'istituzione di una addizionale all'I.G.E. e dell'aumento dell'imposta di bollo; sono state altresì considerate le diminuzioni di entrate previste in seguito alla riduzione dell'imposta sul reddito dominicale ed alla riduzione delle aliquote erariali per i pubblici spettacoli.

4) *Incidenze dei maggiori e migliori accertamenti derivanti dall'azione dell'amministrazione finanziaria.* — Si tratta dell'incremento e del potenziamento della lotta alle evasioni; tali accertamenti nel 1965, soltanto nel capitolo concernente le imposte sul patrimonio e sul reddito, hanno fatto registrare un aumento, nei primi undici mesi, di 262 miliardi con un aumento del 18,4 per cento rispetto agli undici mesi dell'esercizio 1964.

Riassumendo, l'aumento netto dell'entrata per il 1966 di miliardi 419,322 risulta così ripartito:

Imposta sul patrimonio e sul reddito	miliardi	136,557
Tasse ed imposte sugli affari	»	211,142
Imposte sulla produzione, sui consumi e sulle dogane	»	46,440
Monopoli	milioni	345
Lotto e lotterie	miliardi	25,528
		<hr/>
	Totale	miliardi 419,322
		<hr/> <hr/>

L'entità di tale aumento appare abbastanza coerente con l'evoluzione registrata negli ultimi anni degli accertamenti rispetto alle previsioni iniziali. Infatti nel 1960-61 si ha un aumento di miliardi 302, nel 1961-62 di mi-

liardi 498, nel 1962-63 di miliardi 766, nel 1963-1964 di miliardi 638,9, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 di miliardi 49,3 e nel 1965 (dati provvisori) di miliardi 550.

* * *

Dall'analisi di queste cifre si desume la seguente composizione degli introiti:

ENTRATE TRIBUTARIE.

a) *Imposte sul patrimonio e sul reddito*: il gettito previsto in miliardi 1.792,8 riguarda, essenzialmente, l'imposta di ricchezza mobile (miliardi 1.000), quelle sulle società e sulle obbligazioni (miliardi 160), l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (miliardi 195), l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (miliardi 91,8), le entrate riservate all'erario derivanti dalla estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (miliardi 82,9), le imposte sulle successioni e donazioni, compresa quella sul valore netto globale delle successioni (miliardi 80), le entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177 (miliardi 85) e la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (miliardi 55).

Rispetto alle previsioni 1965 il gruppo di cespiti in questione presenta un aumento netto di miliardi 136,6 dovuto essenzialmente ai maggiori introiti che si prevede di realizzare per l'imposta di ricchezza mobile (+ miliardi 135), per quella complementare progressiva (+ miliardi 45), per l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (+ miliardi 8), per le entrate riservate all'erario derivanti dall'estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento riservato all'erario (+ miliardi 10) e per le entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177 (+ miliardi 11).

Per contro minori introiti vengono previsti, tra gli altri, per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni (— miliardi 4) e per l'entrata derivante dalla ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (— miliardi 10). In diminuzione opera anche l'eliminazione dell'entrata relativa all'imposta unica sull'energia elettrica prodot-

ta dovuta dall'« Enel » per il periodo fino al 31 dicembre 1964, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741;

b) *Tasse ed imposte sugli affari*: l'introito di miliardi 2.537,4 concerne, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (miliardi 1.400); quella di registro (miliardi 280); le imposte di bollo (miliardi 230); le tasse sulle concessioni governative (miliardi 97); quelle automobilistiche (miliardi 130); le tasse di radiodiffusione ed i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (miliardi 79,8); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (miliardi 120); la tassa di bollo sui documenti di trasporto (miliardi 12); i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (miliardi 40,6); l'imposta ipotecaria (miliardi 52); le imposte in surrogazione del registro e del bollo (miliardi 35); l'imposta sulla pubblicità (miliardi 12) e l'addizionale 5 per cento E.C.A. (miliardi 12,5).

Rispetto alle previsioni del precedente anno finanziario, i cespiti considerati nella voce in esame presentano un incremento netto di miliardi 211,2, riguardante soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (+ miliardi 160); le tasse automobilistiche (+ miliardi 15); quelle sulle concessioni governative (+ miliardi 11); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (+ miliardi 10) e le tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari ed alla televisione (+ miliardi 9,4);

c) *Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane*: il gettito dei tributi di che trattasi, previsto per il nuovo esercizio in miliardi 1.605,7 riguarda, essenzialmente, l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (miliardi 900), il provento delle dogane e diritti marittimi (miliardi 285) e quello delle sovrimeposte di confine (miliardi 41,6), l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine (miliardi 40,8), l'imposta sul consumo del caffè (miliardi 63), quella di fabbricazione sui filati (miliardi 30), l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (miliardi 41), le imposte di fabbricazione sugli spiriti (miliardi 39), sulla birra (miliardi 21), sui gas incondensabili (miliardi 24), il diritto per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate (miliardi 23), ed i prelievi agricoli applicabili alle importazioni dagli Stati membri della C.E.E. e dai Paesi terzi (miliardi 36).

Rispetto alla precedente gestione, il gruppo di cespiti in questione presenta un incremento netto di miliardi 46,4, determinato, soprattutto: dai maggiori proventi che si prevede di realizzare per l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (+ miliardi 75) e per le entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili alle importazioni dagli Stati membri della C.E.E. e dai Paesi terzi (+ miliardi 10) e dalla valutata flessione nel gettito dell'imposta di fabbricazione sui filati (— miliardi 11), delle dogane e diritti marittimi (— miliardi 25) ed in quello delle sovrimposte di confine (— miliardi 11,5) tenuto conto, anche, per questi due ultimi cespiti, dell'accennata riduzione di aliquote in attuazione del Mercato comune europeo;

d) *Monopoli*: l'introito spettante allo Stato, quale quota fiscale dei proventi che si prevede di realizzare nell'anno finanziario 1966, in miliardi 630,3 riguarda: per miliardi 580 l'imposta sul consumo dei tabacchi, per miliardi 20,3 quella sul consumo dei sali, per miliardi 28 l'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e per miliardi 2 quella sul consumo di cartine e tubetti per sigarette;

e) *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco*: la previsione riguarda, prevalentemente, il provento del giuoco del lotto (miliardi 100) e l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (miliardi 6,8).

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.

Come si è già detto, le entrate extra-tributarie vengono previste in miliardi 348,7, pari al 4,9 per cento delle entrate statali. Esse risultano così costituite:

Proventi speciali: per questi cespiti è previsto un introito di miliardi 52,3 riguardante, principalmente: il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia ed assegni bancari liberi (miliardi 11,6); i diritti catastali e di scritturato (miliardi 10); i tributi speciali e diritti (miliardi 7,3); le tasse portuali (miliardi 7,3); i diritti di cancelleria e segreteria giudiziarie (miliardi 2,5); i diritti inerenti al movimento degli aereomobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 2,5) ed i diritti introitati dagli Uffici all'estero (miliardi 2,2).

Proventi di servizi pubblici minori: questi proventi, valutati in miliardi 45,4 riguardano, soprattutto, le entrate eventuali e diverse dei Ministeri (miliardi 21) e le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 13).

Proventi dei beni dello Stato: per questi redditi è previsto un introito di miliardi 21,5 riguardante, principalmente, i proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (miliardi 13,1).

Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione: i proventi di che trattasi riguardano per miliardi 24,4 l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, per miliardi 63,1, i proventi di gestioni speciali. Tra questi vanno segnalati: le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (miliardi 33) e delle casse postali di risparmio (miliardi 4,6), nonché gli utili della gestione dei buoni postali fruttiferi (miliardi 22).

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro: la previsione di miliardi 5,8 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, Enti locali ed altri diversi (miliardi 2,2).

Ricuperi, rimborsi e contributi: la previsione di miliardi 118,3 riguarda soprattutto: la ritenuta sugli stipendi, retribuzioni e pensioni (miliardi 65); il recupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti negli stadi di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 6,4); il concorso dei Paesi della N.A.T.O. nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6); le somme da versare dalle regioni e dalle province di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 7,5); i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 4,3) ed il contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali nella spesa per il trattamento economico del personale addetto al collocamento della manodopera, di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336, e per la corresponsione del premio speciale di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628 (miliardi 7,1).

Partite che si compensano nella spesa: l'importo di miliardi 17,9 previsto per il 1966 è costituito, per la più gran parte, e cioè per miliardi 15, dai fondi scorta degli Enti militari e di quelli affini (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto).

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI
PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.

L'importo di miliardi 90,8, pari all'1,3 per cento delle entrate che si prevede di realizzare nel prossimo anno finanziario, riguarda: vendita di beni immobili ed affranca-mento di canoni, per miliardi 50; ammortamento di beni patrimoniali, per miliardi 11; rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro, per miliardi 29,8. Quest'ultimo importo riguarda, soprattutto, il recupero delle somme anticipate, ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70, per il pagamento delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso (miliardi 15).

ACCENSIONE DI PRESTITI.

La previsione di miliardi 6,3 concerne, per la quasi totalità, le somme da trasferire allo Stato dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1196,

da concedere in mutuo all'Istituto centrale per il credito a medio termine per l'estensione dei finanziamenti a medio termine alle industrie esportatrici italiane, nonché il ricavo dell'emissione di certificati speciali di credito da rilasciare al predetto Ufficio italiano dei cambi, in relazione alle somme dallo stesso trasferite allo Stato, ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1957, n. 1196 (miliardi 3,3) ed il ricavo dell'emissione di titoli del debito redimibile al 5 per cento per indennizzo di beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (miliardi 3).

La flessione di miliardi 78,5 prevista in questo gruppo di introiti è in relazione, soprattutto, alla cessazione della validità dell'autorizzazione a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, contenuta nel decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, convertito in legge 13 dicembre 1964, n. 1342, ed alla conseguente eliminazione della relativa previsione (— miliardi 60).

* * *

L'analisi qualitativa dell'entrata conferma l'indirizzo seguito in questi ultimi anni e già rilevato all'inizio di questa relazione, volto ad una sempre più equa ripartizione degli oneri tributari, aumentando il volume delle imposte dirette rispetto a quelle indirette, ed affermando sempre più il principio della progressività, come potrà rilevarsi dall'esame delle seguenti tabelle:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Entrate tributarie ordinarie.
(in milioni di lire)

ESERCIZIO	Imposte dirette		Tasse imposte indirette sugli affari		Dogane imposte indirette sui consumi		Monopoli		Lotto e lotterie		Addizionali		TOTALE	
	valori assoluti	variaz. %	valori assoluti	variaz. %	valori assoluti	variaz. %	valori assoluti	variaz. %	valori assoluti	variaz. %	valori assoluti	variaz. %	valori assoluti	variaz. %
1954-55	325.947	—	771.545	—	517.736	—	317.415	—	38.258	—	29.328	—	2.000.229	—
1955-56	414.509	27,17	838.011	8,61	604.929	16,84	340.439	7,25	40.218	5,12	33.143	13	2.271.249	13,55
1956-57	492.216	18,75	920.405	9,83	666.861	10,24	358.366	5,26	40.951	1,82	36.876	11,26	2.515.675	10,76
1957-58	551.065	11,95	982.705	6,77	705.755	5,83	378.519	5,62	48.103	17,48	41.417	12,31	2.707.570	7,63
1958-59	628.404	14,03	1.051.821	7,03	755.408	7,03	402.124	6,24	48.753	1,34	44.964	8,56	2.931.474	8,27
1959-60	693.424	10,35	1.196.316	13,74	859.657	13,80	434.567	8,07	51.325	5,27	48.693	8,29	3.283.982	12,02
1960-61	774.673	11,72	1.373.092	14,78	908.887	5,73	460.179	5,89	55.750	8,62	53.027	8,90	3.625.608	10,40
1961-62	898.085	15,93	1.581.950	15,21	1.016.893	11,88	494.738	7,51	60.454	8,44	132.361	149,61	4.184.481	15,41
1962-63	1.060.676	18,10	1.948.912	16,87	1.193.853	17,40	536.419	8,42	66.377	9,80	137.038	3,53	4.843.275	15,74
1963-64	1.488.300	40,31	2.113.900	14,33	1.378.200	15,44	576.000	7,37	81.500	22,78	—	—	5.637.900	16,40
2° semestre 1964	1.761.200	18,33	2.148.300	1,62	1.416.200	2,75	577.300	0,22	92.200	13,12	—	—	5.995.200	6,33
1° semestre 1965														

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Andamento dei tributi per categoria di incidenza (a).
(in milioni di lire)

CATEGORIE D'INCIDENZA	ESERCIZIO 1959-60		ESERCIZIO 1960-61		ESERCIZIO 1961-62		ESERCIZIO 1962-63		ESERCIZIO 1963-64		ESERCIZIO 1964-65	
	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %
Imposte sul reddito e sul patrimonio	822.049	24,55	942.450	24,70	1.109.670	26,11	1.273.794	25,94	1.522.707	27,01	1.800.467	30,03
Imposte sugli affari	277.883	8,30	336.557	9,11	422.459	9,95	502.376	10,23	600.117	10,64	565.004	9,93
Imposte sul movimento e scambio delle merci e dei servizi	1.440.662	43,03	1.596.218	43,21	1.808.850	42,56	2.138.643	43,56	2.442.777	43,33	2.516.444	41,97
Imposte sui consumi (b):												
necessari	241.247	7,20	244.223	6,61	251.186	5,91	268.288	5,46	272.381	4,83	273.471	4,56
non necessari	515.295	15,39	549.095	14,86	597.121	14,05	660.690	13,46	719.345	12,74	717.632	11,97
Lotto e lotterie	51.325	1,53	55.750	1,51	60.454	1,42	66.377	1,35	81.570	1,45	92.162	1,54
TOTALE	3.348.461	100 —	3.694.293	100 —	4.249.740	100 —	4.910.168	100 —	5.637.897	100 —	5.995.180	100 —

(a) I dati per gli esercizi fino al 1963-1964 sono stati desunti dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese (edizione 1965); i dati per l'esercizio 1964-1965 sono stati ricavati dai Riassunti mensili delle entrate, compilati dalla Ragioneria centrale del Ministero delle Finanze.
(b) La suddivisione fra consumi necessari e non necessari è stata effettuata secondo la ripartizione adottata dalla Ragioneria generale dello Stato nella pubblicazione annuale « Nota introduttiva al bilancio di previsione ».

*Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
Incidenza dell'aliquota erariale su alcune classi di reddito.*

REDDITO NETTO	CATEGORIA B		CATEGORIE C-1 E C-2	
	Imposta dovuta	Aliquota media	Imposta dovuta	Aliquota media
500.000	23.400	4,68 %	10.400	2,08 %
1.000.000	72.000	7,20 %	32.000	3,20 %
2.000.000	252.000	12,60 %	112.000	5,60 %
5.000.000	807.200	16,14 %	367.200	7,34 %
10.000.000	1.807.200	18,07 %	867.200	8,67 %
25.000.000	5.102.200	20,40 %	2.805.200	11,22 %
50.000.000	10.602.400	21,20 %	6.555.200	13,11 %
100.000.000	22.100.000	22,10 %	14.055.200	14,05 %
250.000.000	59.595.200	23,84 %	36.555.200	14,62 %
500.000.000	122.095.200	24,41 %	74.055.200	14,81 %

Imposta complementare progressiva.

Aliquote effettive erariali sul reddito complessivo nell'ipotesi di contribuente con tre persone a carico.

REDDITO COMPLESSIVO	Imponibile netto	Imposta dovuta	Aliquota effettiva	Addizionale 10 per cento all'imposta complementare
500.000	110.000	2.200	0,44 %	—
1.000.000	610.000	16.287	1,66 %	—
2.000.000	1.600.000	60.480	3,02 %	—
5.000.000	4.600.000	266.340	5,33 %	—
10.000.000	9.600.000	1.122.240	11,22 %	—
20.000.000	19.600.000	3.161.480	15,85 %	316.148
50.000.000	49.600.000	11.760.160	23,52 %	1.176.016
100.000.000	99.500.000	31.621.100	31,62 %	3.162.110
200.000.000	200.000.000	86.060.000	43,03 %	8.606.000

Il sistema tributario.

Più volte è stata rilevata l'imprescindibile esigenza di una riforma totale del sistema tributario: il numero certamente eccessivo degli Enti impositori e dei tributi, il contenzioso amministrativo e giudiziario ed il loro costo, il sistema degli accertamenti, elementi tutti che contribuiscono a mantenere difficili e su basi di diffidenza reciproca i rapporti fra l'erario ed il contribuente e che spiegano la perdurante assenza di una sana coscienza tributaria nel nostro Paese; tra i problemi che vanno inoltre attentamente considerati sono quelli del costo dei tributi per l'accertamento e la riscossione e la lotta alle evasioni.

I problemi più importanti rimangono dunque quello dell'entità del prelievo che la pubblica amministrazione in genere effettua sul reddito nazionale e quello del sistema e degli strumenti adoperati per effettuare tale prelievo ed, in conseguenza, della esigenza che si pone con urgenza di disciplinare e di coordinare le entrate fiscali, anche perché si avvicina il giorno in cui con la istituzione delle regioni a statuto ordinario bisognerà coordinare, a norma dell'articolo 119 della Costituzione, la autonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni.

a) *La pressione fiscale.*

Il prelievo della pubblica amministrazione supera già nel 1965 11 mila e 800 miliardi — abbiamo infatti 6.300 miliardi prelevati dallo Stato, 1.520 miliardi prelevati dagli Enti locali, oltre 4.000 miliardi prelevati dagli Enti previdenziali, ai quali bisogna aggiungere i prelievi delle Camere di commercio, degli Enti e delle Aziende turistiche, degli Enti e dei Consorzi di bonifica, dei contributi unificati in agricoltura, il che vuol dire una pressione fiscale e parafiscale di oltre il 38 per cento.

b) *La finanza locale.*

Nel più vasto ambito della riforma tributaria il problema della finanza locale acquista carattere di estrema urgenza. Infatti se è vero che gli Enti locali prelevano oltre 1.500 miliardi del reddito nazionale è anche vero che essi versano in una situazione che si appresta a divenire ormai insostenibile. Le spese sostenute dai comuni nel 1964 ammontano a 2.028 miliardi con un disavanzo economico effettivo di lire 840 miliardi e 500 milioni al quale occorre aggiungere il disavanzo delle province di milioni

198.690 (differenza fra l'entrata in milioni 349.630 e le spese in milioni 548.320); il disavanzo complessivo degli Enti locali ammonta pertanto per il 1964 a miliardi 1.039.190 di cui 600 per il finanziamento di opere pubbliche e 400 per disavanzi economici; nel 1965 tale disavanzo economico è destinato ad aumentare di circa 100 miliardi, in conseguenza della necessità di provvedere all'ammortamento dei mutui assunti nel 1964, al conglobamento parziale e alla copertura delle perdite di esercizio delle Aziende municipalizzate, che, per il solo settore dei trasporti urbani, hanno superato i 100 miliardi; è infine inevitabile prevedere per le medesime ragioni un ulteriore aumento del disavanzo anche per il 1966. E poiché gli Enti locali dovranno pur continuare a contrarre mutui per il finanziamento di opere pubbliche con una spesa di almeno 600 miliardi in ciascun esercizio si può agevolmente prevedere che per il 1965 il disavanzo complessivo degli Enti locali supererà 1.100 miliardi e nel 1966 1.200 miliardi.

Dato che la nota previsionale per il 1966 ci ricorda che al 1° gennaio 1965 la situazione debitoria complessiva degli Enti locali ha raggiunto 4.164 miliardi di lire di cui 1.874 per il finanziamento delle opere pubbliche, non si può non rilevare che la situazione si prospetta in termini veramente allarmanti.

È proposito del Governo, secondo la nota previsionale e programmatica, di affrontare questa grave situazione per un graduale risanamento dei bilanci degli Enti locali, anche con provvedimenti di emergenza, sempre nel quadro dei criteri di riforma generale della finanza locale e del sistema tributario dello Stato. È vero però che tali provvedimenti di emergenza, per altro auspicabili ed urgenti, avranno effetti di breve durata se al più presto non si provvederà a riformare il testo unico della legge comunale e provinciale e, cogliendo la favorevole occasione della prossima istituzione delle Regioni a statuto ordinario e della riforma della pubblica amministrazione, non si provvederà ad un riordinamento dei compiti e delle funzioni assegnate ai comuni e alle province, che dovranno essere alleggeriti degli oneri non propri ma piuttosto di pertinenza dello Stato, rivedendo i criteri che hanno ispirato l'assegnazione delle entrate fiscali agli Enti locali per attuare anche in questo settore una maggiore giustizia perequativa.

Ma nessun provvedimento potrà durevolmente riordinare la finanza degli Enti locali

se Governo e Parlamento, disattendendo precise disposizioni di legge e indirettamente il dettato dell'articolo 81 della Costituzione, continueranno a deliberare il conferimento di nuovi e maggiori oneri e di nuove esenzioni fiscali a carico dei bilanci comunali e provinciali, senza nel contempo fornire nuovi mezzi e nuove entrate per far fronte ai nuovi compiti assegnati e per compensare le minori entrate derivanti dalle esenzioni concesse.

Si consideri infatti che dal 1950 al 1964 il disavanzo economico degli Enti locali, ammesso dalla Commissione centrale per la finanza locale è passato da miliardi 26 a miliardi 400, di cui almeno 120 sono costituiti da oneri imposti per legge senza corrispettive entrate. C'è inoltre da tenere presente, ai fini dell'auspicata riforma della finanza locale, che le altre cause principali del progressivo aumento del disavanzo sono:

1) il mancato adeguamento delle entrate degli Enti locali alle accresciute esigenze delle comunità locali in relazione al progresso ed alle migliorate condizioni sociali;

2) il mancato adeguamento dell'ordinamento finanziario degli Enti locali che tuttavia non tiene conto degli squilibri economico-territoriale esistenti nel Paese, ai quali è dovuta una progressiva contrazione del già insufficiente gettito dei tributi nelle zone depresse in relazione alla emigrazione interna ed esterna; mentre per converso il conseguente fenomeno dell'urbanesimo ha creato ulteriori squilibri con nuovi complessi problemi nelle zone più sviluppate e nelle grandi città;

3) l'aumento pleorico degli organici del personale e l'aumento degli stipendi e dei salari che hanno da tempo superato il trattamento economico dei dipendenti dello Stato;

4) il crescente aumento delle perdite di esercizio delle Aziende municipalizzate;

5) il progressivo aumento degli interessi passivi per le anticipazioni ordinarie e straordinarie chieste per esigenze di cassa agli Istituti di credito in seguito al notevole ritardo che la complessa procedura comporta nella erogazione dei mutui a pareggio e al ritardo con cui vengono effettuati i versamenti dei contributi dovuti dallo Stato;

6) la estrema lentezza dei controlli tecnici e burocratici che aggravano ulteriormente il costo delle opere pubbliche.

c) *Il costo dei tributi.*

Per quanto riguarda il costo dei tributi secondo i dati all'8 settembre 1964 risulta

evidente la tendenza alla riduzione dei costi, la cui accentuazione dipende naturalmente dalla concreta possibilità di migliorare ulteriormente l'efficienza del personale e dalle modifiche che sarà possibile apportare alle norme per il contenzioso tributario ed al sistema dell'accertamento e della riscossione.

Viene ribadita comunque l'esigenza già prospettata di inserire in apposito allegato al bilancio o nella nota preliminare il costo dell'accertamento e della riscossione delle entrate tributarie in modo che sia possibile valutare la convenienza del mantenimento di alcune imposizioni oppure la convenienza di una trasformazione dell'assetto impositivo.

COSTO DEI TRIBUTI.

(dati all'8 settembre 1964)

(incidenza %)

	1953	1964
I.G.E.	3,46	1,31
Tasse	3,88	2,53
Totale tributi	5,71	4,87

* * *

(Incidenza % aggi sul gettito)

Imposte dirette.

ANNO	Aggio Ric. Prov.	Aggio Esattore	Aggio Compless.
	1	2	1 + 2
1960	0,29	3,86	4,15
1961	0,30	3,97	4,27
1962	0,31	3,82	4,13
1963	0,29	3,78	4,07
1964	0,25	3,31	3,56

Il costo della riscossione delle imposte dirette ha subito dal 1960 al 1964 un andamento non costante; comunque per il 1964 le aliquote di incidenza sono le più basse del periodo preso in considerazione.

A.C.I.

ANNO	Aggio Ric. Prov.
1960	3,35
1961	3,55
1962	3,44
1963	3,35
1964	3,29

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per il 1963 l'A.C.I. ha riscosso oltre alla tassa di circolazione, l'addizionale 5 per cento di cui all'articolo 25, della legge 24 luglio 1961, n. 729.

L'incidenza del 3,29 per cento sul gettito riscontrata nel 1964, rappresenta la più bassa di tutto il periodo preso in esame (1960-1964).

S.I.A.E.

ANNO	Aggio Ric. Prov.
1960	4,34
1961	4,19
1962	4,11
1963	4,90
1964	4,93

Per i tributi riscossi dalla S.I.A.E. la progressiva diminuzione dell'incidenza degli aggi di riscossione verificatasi per gli anni 1960-1962, non si è riscontrata per il 1963-64 la cui curva presenta anzi andamento ascendente.

Imposta di soggiorno.

ANNO	Aggio Ric. Prov.
1960	7,60
1961	7,00
1962	7,00
1963	7,00
1964	7,50
1965	7,50

L'imposta di soggiorno viene riscossa tramite la Banca nazionale del lavoro; l'aggio di riscossione viene fissato, anno per anno, con decreto del Ministro delle finanze.

Imposte di consumo.

ANNO	Aggio Ric. Prov.
1960	16,58
1961	16,16
1962	17,89
1963	18,21
1964	18,52

Imposte di consumo (I.N.G.I.C.).

ANNO	Spese personale	Altre spese	Totale
1962	14,00	2,45	16,45
1963	14,96	2,35	17,31
1964	15,96	2,28	18,24

Circa le imposte di consumo, si rileva che le gestioni di riscossione tramite l'I.N.G.I.C. sono meno costose di quelle assunte direttamente dai comuni; per gli anni 1962-1964 l'incidenza percentuale degli aggi sul gettito presenta, per entrambi i sistemi, una curva ascendente.

COSTO DEI TRIBUTI.

(stima)

	Miliardi
Remunerazioni	180
Funzionamento	17
Aggi	100
	<u>297</u>
Tributi	6.100
Costo	4,87%

COSTO TASSE.

(stima)

	Miliardi
Remunerazioni	26
Funzionamento	10
Guardia di finanza	11
Altre	9
	<u>56</u>
Registro	53
Conservatorie	3
	<u>56</u>
Costo I.G.E. 27 per cento di 53	15,3

INCIDENZA COSTO TRIBUTI 1964.

	Costo	Tributi	Incidenza percentuale
I.G.E.	15,3	1.168	1,31
Tasse	56,0	2.212	2,53
Totale tributi	29,7	6.100	4,87

d) *La lotta alle evasioni.*

Per quanto riguarda la lotta alle evasioni, l'azione svolta dalla amministrazione in questi ultimi anni è stata molto vivace; essa però potrà essere condotta a fondo soltanto quando sarà possibile disporre dell'anagrafe tributaria.

Il fenomeno dell'evasione tributaria, nella sua duplice forma del contrabbando e della frode fiscale in senso lato, presenta attualmente i seguenti aspetti di maggior rilievo:

sensibile incremento del traffico « intraspettivo », perpetrato cioè mediante la fraudolenta elusione del controllo doganale, che trova incentivo sia nelle maggiori difficoltà poste al controllo stesso dall'aumento del volume dei passaggi alla frontiera, sia nella crescente diffusione delle agevolazioni concesse in base agli accordi T.I.R. e T.I.F.;

estensione dei traffici illeciti nell'area comunitaria, concretantisi nell'indebito godimento del regime preferenziale statuito dal Trattato di Roma;

andamento tuttora sostenuto del traffico di caffè e di tabacchi alla frontiera Italo-Svizzera; si ha invece motivo di ritenere che l'energica azione svolta sin dagli scorsi anni dalla Guardia di finanza sia valsa a contenere in misura adeguata il contrabbando marittimo, il cui sviluppo aveva destato in passato serie preoccupazioni.

Per quanto concerne i settori dell'imposizione indiretta sugli affari e dell'imposizione diretta, va tenuto conto della possibilità che l'attuale sfavorevole situazione congiunturale agisca da stimolo, soprattutto per le aziende di medie e piccole dimensioni, a tentare di ridurre, mediante l'evasione, la componente fiscale dei costi di produzione. Tuttavia l'incremento delle entrate, corrispondenti a quello del reddito nazionale in termini monetari, induce a ritenere che il prelievo, nei settori in questione, si svolga in condizioni di sostanziale normalità, o quanto meno ad escludere che le difficoltà economiche abbiano determinato l'insorgere dei fenomeni fraudolenti di proporzioni macroscopiche. Conclusione, questa, che appare particolarmente significativa per quei tributi, quali l'imposta generale sull'entrata, il cui gettito è caratterizzato da elevata sensibilità rispetto alle fluttuazioni congiunturali dell'imponibile.

I risultati quantitativi cui è pervenuta la attività di repressione dell'evasione fiscale nei primi undici mesi del 1965 presentano, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, una variazione in aumento piuttosto

accentuata (35 per cento), per quanto riguarda l'ammontare delle evasioni accertate nel settore delle tasse ed imposte indirette sugli affari. Anche l'attività informativa svolta nel campo dell'imposizione diretta registra sensibili incrementi (17,8 per cento). L'energico sforzo intrapreso per accentuare la gravitazione dell'attività operativa della Guardia di finanza verso quelli che possono essere considerati i « settori-chiave » dell'ordinamento tributario nazionale ha quindi condotto a concreti risultati.

Anche l'ammontare dei tributi evasi accertati in materia di diritti di confine e di imposte di fabbricazione è in aumento; ma le variazioni rispetto ai dati dello scorso anno, benché di notevole entità, appaiono meno significative, poiché risultano conseguenti ad un limitato numero di operazioni di rilevante portata, piuttosto che ad un apprezzabile incremento dell'evasione.

I dati relativi alla repressione del contrabbando di caffè e di tabacchi, espressi in termini di ammontare delle merci sequestrate, presentano variazioni, rispettivamente in diminuzione ed in aumento, di ampiezza inferiore al 10 per cento.

In valore assoluto, i risultati quantitativi conseguiti nel periodo gennaio-novembre 1965, possono così essere sintetizzati, e posti a confronto con quelli registrati negli stessi mesi dell'anno precedente:

Evasioni accertate.

	1964 Miliardi di lire	1965 Miliardi di lire
Diritti di confine	0,5	0,8
Imposta di fabbricazione .	0,9	4,5
Tasse sugli affari	15,7	21,3

*Attività informativa
in materia di imposte dirette.*

	Miliardi di lire	Miliardi di lire
Giri d'affari segnalati .	5.994,6	7.063,9

Merci sequestrate.

	Tonnellate	Tonnellate
Caffè	260,8	244,2
Tabacchi	215,6	236,4

Allo scopo di incrementare l'efficacia dell'azione di contrasto nei confronti delle evasioni fiscali, sono stati attuati nello scorso anno, o si trovano in fase avanzata di realizzazione, le seguenti misure:

a) esecuzione di un vasto programma di riqualificazione tecnico-professionale dei quadri in relazione all'accentuazione dei compiti in materia di imposizione indiretta sugli affari e di imposizione diretta; momento saliente della realizzazione di tale programma è stata la recente istituzione della « Scuola di polizia tributaria »;

b) razionalizzazione dell'impiego del personale, in base ai risultati di un'analitica rilevazione statistica già condotta a termine;

c) destinazione a compiti investigativi, caratterizzati da maggiore produttività, di aliquote di personale recuperabile da servizi di vigilanza permanente nei settori doganali e delle imposte di fabbricazione;

d) riorganizzazione del dispositivo di vigilanza costiera, in modo da esaltarne le caratteristiche di mobilità e di flessibilità, e da consentire, anche in tale settore, recuperi di personale più proficuamente impiegabile;

e) istituzione di un'unità specializzata per controbattere su scala nazionale il fenomeno del contrabbando intraispettivo.

È inoltre allo studio un progetto concernente la revisione globale della struttura organizzativa della Guardia di finanza, in relazione alle modificazioni che si prevede saranno apportate ai compiti operativi del Corpo, in conseguenza dell'attuazione della riforma tributaria e degli accordi comunitari.

Come si può rilevare lo sforzo compiuto è notevole e l'attività svolta dagli uffici preposti e dai funzionari di ogni ordine e grado e della Guardia di finanza merita il pieno apprezzamento del Parlamento.

* * *

Onorevoli colleghi, in attesa che il Governo, come già annunciato dal Ministro Tremelloni, presenti al Parlamento il disegno di legge delega per i punti essenziali della riforma tributaria, è necessario evitare che si adottino intanto provvedimenti che contrastino con i motivi e gli obiettivi dell'auspicata riforma.

Perché inoltre è chiaro, come giustamente ha rilevato il Ministro Tremelloni, che una cosa è il sistema legislativo fiscale ed un'altra cosa è la politica tributaria, dobbiamo tenere presente che assai difficilmente la tregua fiscale di cui si è goduto nel 1965 potrà essere mantenuta nel 1966, anche se ogni sforzo dovrà essere fatto per evitare il ricorso a nuovi inasprimenti fiscali.

Se è infatti necessario vigilare per evitare che la percentuale del disavanzo del bilancio si accentui in modo pericoloso, nello stesso tempo però occorre evitare che l'adozione di eventuali provvedimenti non determini un aumento della pressione fiscale tale da provocare una contrazione delle entrate. La esigenza di evitare o quanto meno di ridurre al minimo il ricorso a nuovi inasprimenti fiscali pone in evidenza l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge presentato al Senato dal Governo il 3 agosto 1964 per la revisione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie; infatti un calcolo del tutto approssimativo fa ascendere ad oltre 100 miliardi il minore introito da recuperare alla imposizione.

Complessi e difficili problemi stanno dunque di fronte al Governo ed al Parlamento; in attesa della riforma tributaria e della riforma della finanza locale va ulteriormente incrementata la lotta alle evasioni, che ha dato apprezzabili risultati nel 1965, concentrandola in alcuni settori; dovranno pure essere intensificati gli sforzi per aumentare il grado di produttività del personale, per migliorare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria e per ridurre i costi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso; ai fini predetti va ribadita e sottolineata l'esigenza più volte prospettata di fornire all'Amministrazione finanziaria fondi più adeguati alla importanza ed alla complessività dei compiti assegnati e dei problemi che deve risolvere nell'interesse precipuo dello Stato.

Occorre procedere con tenacia e con pazienza, ma, come è auspicabile, con una maggiore rapidità, sulla strada che dovrà condurci a dare allo Stato democratico un più organico, razionale e sempre più efficiente ordinamento finanziario.

GIOIA, *Relatore*.

LA SPESA

I.

PREMESSA

La discussione generale sul bilancio e gli stati di previsione è per il Parlamento, annualmente, l'occasione più importante per condurre un ampio esame della politica economica del Governo nei suoi orientamenti di fondo e nelle sue prospettive immediate.

La discussione generale sul bilancio offre inoltre l'occasione di approfondite riflessioni sull'adeguatezza delle nostre strutture istituzionali e delle nostre procedure in materia economica e finanziaria rispetto alla realtà, i suoi sviluppi, le esigenze che essa pone: sui problemi di riordinamento e di riforme che si pongono in questo campo soprattutto a seguito dell'avvio della politica di piano e in materia di necessario raccordo fra programmazione e bilancio dello Stato.

L'esame del bilancio di previsione per il 1966 è infine occasione e momento per valutare i risultati raggiunti con la politica di stabilizzazione e i suoi riflessi sull'apparato produttivo e sul livello di occupazione; per registrare la validità della politica seguita per rimettere, nella stabilità, l'economia italiana sulla via dello sviluppo riproponendone

le necessarie condizioni di base, di breve e di più lungo periodo; per verificare la connessione dell'azione congiunturale del Governo con l'azione strutturale; per constatare la esistenza di chiari segni di ripresa e quindi se l'insieme dell'economia italiana, alla fine del 1965, sia uscita dalla fase più sfavorevole della congiuntura; per definire le direttrici di intervento necessarie e sufficienti ad assicurare lo sviluppo della ripresa e, in vista di un progresso equilibrato, il rapido avvicinamento al saggio di sviluppo ipotizzato dal programma quinquennale.

Per condurre a conclusione una discussione siffatta non ci mancano oggi i documenti necessari. Dobbiamo infatti avere presenti, oltre la legge di bilancio con i suoi allegati, la relazione generale sulla situazione economica per il 1964; la relazione previsionale e programmatica per il 1966 (indicativa degli orientamenti di politica economica proposti dal Governo per il 1966 nel quadro delle linee direttrici fissate dal programma quinquennale); il progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969; la « nota aggiuntiva », che, confermando la validità degli obiettivi, delle priorità, delle riforme del piano, realizza lo scorrimento, cioè la ricalcolazione delle cifre portanti del programma a valere per il quinquennio 1966-1970.

Le grandi cifre dei conti della Nazione.

(variazioni per cento)

	1964 Consuntivi	1965 Previsioni	1966 Previsioni
1. - Risorse:			
reddito nazionale	+ 2,7	+ 3	+ 4,5
importazione merci e servizi	- 5,9	+ 2	+ 15,0
2. - Impieghi:			
esportazione merci e servizi	+ 10,9	+ 17	+ 8,0
consumi	+ 2,7	+ 2	+ 4,0
investimenti fissi	- 10,1	- 8	+ 8,0

D'altra parte va tenuto presente che oggi il bilancio statale non è più significativo come quadro d'insieme per giudicare lo sforzo dello Stato nel settore degli investimenti e degli impieghi sociali del reddito e per valutare l'entità delle iniezioni di domanda, che l'azione pubblica sviluppa nell'economia. Esistono anche le spese fuori bilancio, che pure sono spese effettive e che devono o meglio dovrebbero obbedire a rigidi criteri di priorità, seguendo le linee fondamentali del programma economico di sviluppo, che già per il 1966 deve essere, pur nella necessaria preoccupazione di evitare rischi inflazionistici e conseguenze deflazionistiche, il quadro globale di riferimento. Il bilancio statale è oggi un quadro di conti (di competenza e non di cassa) di una delle gestioni — certo la più importante — ma non di tutte le gestioni dell'operatore pubblico. Per questo è da prevedere che importanti ai fini dell'esame dei bilanci di previsione futuri saranno, così come lo è per il bilancio 1966 la relazione previsionale e programmatica, i documenti annuali (di scorrimento) della programmazione.

II.

ESPERIENZE E PROBLEMI DELLA RIFORMA DEL BILANCIO

Il bilancio di previsione 1966 — elaborato sotto i cieli di una congiuntura economica difficile — è il secondo della nuova serie dei bilanci dello Stato, inaugurata con la legge 1° marzo 1964, n. 62, quella ad anno solare e con la classificazione delle spese non più effettuate con criteri patrimoniali e aziendalistici ma con criteri economici e funzionali.

La legge n. 62 è legge di riforma. L'attività finanziaria dello Stato ha subito, dall'avvento della Repubblica, una profonda trasformazione in conseguenza soprattutto dell'ampliarsi della sfera degli interventi statali nei vari settori dell'economia nazionale. Il bilancio — che è l'espressione diretta, in termini finanziari, delle diverse attività dello Stato — si è così venuto caratterizzando nel proprio contenuto rappresentativo non più come semplice esposizione contabile delle operazioni connesse al mantenimento dei servizi pubblici tradizionalmente fondamentali (difesa, giustizia, istruzione, ecc.), ma come mezzo principale di una assai più complessa azione statale intesa a realizzare le finalità proprie di quegli

interventi. Era quindi necessario rivedere, così come ha iniziato a fare la legge n. 62, la struttura del bilancio italiano.

Dal punto di vista tradizionale il bilancio di previsione adempie ad una funzione costrittiva in quanto pone alla spesa limiti quantitativi e qualitativi: ma costituisce inoltre uno strumento finanziario in quanto commisura i mezzi disponibili alle esigenze finanziarie dello Stato. È uno strumento giuridico poiché contiene una serie di autorizzazioni conferite dal potere legislativo ad accertare e percepire, ad impiegare ed erogare somme entro determinati limiti e per oggetti prestabiliti; uno strumento contabile, essendo diretta espressione di un complesso sistema di scritture basate sulla rilevazione degli accertamenti e degli impegni (bilancio di competenza) o delle riscossioni ed erogazioni (bilancio di cassa) rispetto alla entità delle previsioni; uno strumento di programmazione amministrativa, che riassume tutta l'azione dello Stato, la cui realizzazione è, nella quasi totalità dei casi, direttamente o indirettamente connessa all'acquisizione e alla erogazione di mezzi finanziari; è infine uno strumento di politica economico-sociale, se si guarda ai riflessi economici e sociali dell'entrata e della spesa (in tale quadro si collocano i concetti della finanza produttivistica, redistributrice, compensatrice, ecc.).

Alla evoluzione registrata nel corso degli anni dalle funzioni del bilancio dello Stato doveva corrispondere un adeguamento della sua struttura.

Con la legge n. 62 — ed è questo merito inconfutabile della riforma Curti — il bilancio dello Stato viene ad essere inserito e strumentato nel contesto più ampio dei conti generali della nazione e della programmazione nazionale. Ma, anche da questo punto di vista, è ancora un bilancio in fase di « rodaggio ».

Perciò è giusto soffermare la nostra attenzione in un sommario giudizio di merito di questa legge di riforma della contabilità dello Stato, che ha introdotto in questa complessa materia principi economico-funzionali ed offre un quadro globale più unitario di quello precedente.

Se è giusto ridiscutere ancora la procedura di esame del bilancio di previsione, così come si è venuta istituzionalizzando presso i due rami del Parlamento, non si può disconoscere la bontà della riforma apportata dalla legge n. 62 e si deve lavorare per portarla ancora più avanti sulla base dell'esperienza acqui-

sita, delle necessità registrate e della strumentazione richiesta dalla politica di piano.

Alcuni suggerimenti al riguardo ci sembrano opportuni. La Ragioneria, alla quale va pur sempre il merito di aver reso leggibili e consultabili con maggiore immediatezza i documenti di bilancio (ma si insiste ancora a non dotarli di indici!), ha disatteso una precisa richiesta del Parlamento non evidenziando, in sede funzionale, la voce « ricerca scientifica » e non integrando la denominazione della sezione VI in « istruzione, cultura e ricerca scientifica »: così come è rimasta disattesa l'altra richiesta del Parlamento che i singoli stati di previsione della spesa, oggi classificati come tabelle (19 tabelle, compresa quella del Tesoro, più la tabella n. 1 della previsione d'entrata) fossero preceduti non più da semplici riepiloghi contabili, più o meno accurati, ma da relazioni programmatiche del ministro competente con uno sguardo introduttivo d'insieme dei problemi del dicastero interessato.

Nell'attuazione della riforma, per quanto concerne la parte funzionale del bilancio, ci sembra giusto osservare che una classificazione fatta su dieci categorie, per rispettare un sistema decimale, è insufficiente. La categoria « azione e intervento in campo economico » dovrebbe essere suddivisa per distinguere due tipi diversi di interventi: gli interventi per le infrastrutture (politica dei lavori pubblici) e gli interventi rivolti direttamente al settore economico produttivo. Una nuova sezione, per arrivare al numero di dodici, va individuata ed è quella che dovrebbe registrare e riassumere gli effetti contabili della politica dei trasporti, oggi effettuata praticamente da tre Ministeri diversi.

Un problema che l'attuazione della legge n. 62 ha lasciato irrisolto è quello degli ammortamenti dei beni patrimoniali. Nello spirito della riforma era inteso che si costituisse, esercizio per esercizio, un fondo generale di rinnovo e di ammodernamento della pubblica amministrazione, formulato con criteri di programmazione funzionale.

Infine c'è da osservare che non tutti gli stati di previsione della spesa sono inquadrati secondo il dettato della riforma e le esigenze della programmazione. Così se le rubriche, che sono elementi di base nella previsione della spesa, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono fissate funzionalmente rispetto alla programmazione con un inquadramento soddisfacente, se appaiono eccessivamente numerose e dispersive per il Ministero del tesoro, sono invece

limitate a due soltanto: spese di gestione per l'amministrazione centrale e spese per la gestione degli uffici decentrati nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Ma con due rubriche non si dà un quadro completo dei servizi resi dal Ministero dei lavori pubblici, la cui politica deve invece strumentarsi secondo gli interventi previsti dalla programmazione. La riforma intendeva infatti adeguare il bilancio dello Stato, sotto l'aspetto funzionale e programmatico, ad una realtà nuova e a renderlo idoneo a fotografare analiticamente le nuove funzioni riconosciute, nella politica di piano, allo Stato: naturale quindi chiedere per l'avvenire che la Ragioneria dello Stato provveda, per dare un quadro completo della spesa pubblica e per evidenziare l'incidenza globale del costo di ciascun servizio, a riassumere per ogni rubrica le spese di parte corrente e le spese in conto capitale.

L'esperienza di quest'anno ci suggerisce di riconsiderare i tempi di presentazione della legge di bilancio con i suoi allegati e della relazione previsionale e programmatica. La legge n. 62 del 1° marzo 1964 fissa infatti nel mese di luglio la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre precedente e il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo; entro il mese di marzo la presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente; entro il mese di settembre la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo; entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre l'esposizione economico-finanziaria del Ministro del bilancio e l'esposizione relativa al bilancio di previsione del Ministro del tesoro.

Questi tempi sembrano eccessivamente anticipati rispetto ad una valutazione economica di consuntivo su cui validamente poggiare le previsioni di entrata e di spesa. Ciò appare vero soprattutto per la relazione previsionale e programmatica, che oggi è manifestamente in anticipo rispetto ad una seria e approfondita commisurazione della ripresa congiunturale di autunno, dopo la pausa tradizionale di agosto. Anticipo ancora più appariscente se si tiene conto che, necessariamente, la relazione previsionale e programmatica, in funzione della quale si illuminano e si giustificano le poste del bilancio, dovrà assolvere (una volta approvato il programma economico di sviluppo e per il principio della scorrevolezza del piano) al compito di raccordare

piano e bilancio di previsione. Certo è però che una riconsiderazione legislativa di questi tempi di presentazione imporrà una diversa articolazione e sistemazione dell'intervento del Parlamento. Un problema questo che la V Commissione si è già posto riesaminando il problema più generale delle sue competenze, della sua struttura, della sua organizzazione interna. Al riguardo appare fondata l'ipotesi di una soluzione che possa permettere ai due rami del Parlamento, sospendendo ogni altra attività, di dedicare alla discussione del bilancio di previsione un minore spazio di tempo ma compiutamente utilizzato e una presentazione della legge di bilancio e della relazione previsionale programmatica, pur evitando il ricorso all'esercizio provvisorio, più riavvicinato alla data del 31 dicembre.

La presentazione, per la prima volta, in allegato del conto dei residui passivi al 31 dicembre 1964 (ma la legge prevede la presentazione dei residui di entrata e dei residui di spesa) ci permette di valutare nella sua imponenza l'entità di questo problema.

I residui sono indubbiamente un fatto tecnico in un bilancio di competenza, che contrappone una situazione di fatto ad una diversa situazione di diritto: i residui passivi si spiegano con i tempi tecnici occorrenti per l'effettuazione delle spese e con l'impossibilità degli enti destinatari della spesa pubblica di servirsi di essa, come avviene per gli enti locali destinatari di contributi dello Stato per opere di loro competenza.

Il rimedio più efficace appare essere quello della semplificazione e dello snellimento delle procedure di spesa, come hanno ben dimostrato le disposizioni contenute nel superdecreto (al Ministero dei lavori pubblici — su 3.387 miliardi circa di residui passivi al 31 dicembre 1964 — competeva la parte preponderante, 922 miliardi): la raccomandazione più pertinente, per il Parlamento e il Governo, è quella di esaminare le leggi di spesa guardando non soltanto al desiderio e alla necessità di stanziare le somme necessarie per il raggiungimento dei fini che ci si propone, ma anche alla valutazione concreta dei tempi necessari per utilizzare le somme impegnate e realizzare le opere programmate.

Va riconosciuto per altro all'Esecutivo, sempre su esplicita autorizzazione del Parlamento, il dovere discrezionale — ma in periodi economici eccezionali — di svolgere una « politica » (o manovra) dei residui, che serva per accelerare o rallentare la spesa in riferimento, a volta a volta, alle esigenze della sta-

bilità monetaria o della incentivazione del processo di sviluppo: ma, considerato che, al di là dei tempi tecnici e degli intralci amministrativi, la Tesoreria è portata a regolarsi secondo le proprie disponibilità e la indifferibilità della spesa, piuttosto che secondo gli impegni generali, non si può negare che il rigido sistema della « competenza », stabilito dai nostri padri per assicurare la più rigorosa contabilizzazione della spesa, si possa considerare superato di fronte agli sviluppi dell'azione economica generale dello Stato moderno e alle conseguenze della politica di Piano.

Quando infatti si registra che un terzo della spesa proposta dal Governo passa a residuo, si può anche concludere che il Parlamento approva un bilancio e la Tesoreria ne amministra un altro. Il Parlamento controlla cifre, nominali: ma il controllo di fatto gli viene sottratto. Che cosa fare? Un primo immediato provvedimento potrebbe essere quello di una seria revisione dei debiti e crediti di bilancio, cancellando i crediti inesigibili e rivedendo, raccordandoli alla programmazione, i piani di spesa superati o inattuali. Ma tutto questo come premessa di una più radicale riforma.

La considerazione della rigidità dei bilanci di previsione (quello per il 1966 è un bilancio rigido all'85 per cento), che è fenomeno di particolare diffusione e ampiezza, porta il discorso su due problemi di carattere generale. Il primo — negativo — è rappresentato dalla pratica di affrontare e risolvere impegni rientranti nella classificazione di « spese correnti » mediante la tecnica dell'impegno pluriennale di spesa. L'esempio più recente è quello relativo alla operazione di « conglobamento ».

Il secondo — positivo — investe quelle che si usa definire « spese ripartite », che sono veri e propri programmi di spese pubbliche come quelle adottate per la Cassa del mezzogiorno e per i diversi piani settoriali (ferrovie, porti, ecc.) o territoriali (legge per la Calabria, per la Sardegna, ecc.). Il discorso a questo riguardo non investe più l'elemento di rigidità che da questi programmi pluriennali derivano al bilancio: raccomanda, al più, per la loro validità programmatica, una più attenta commisurazione alle esigenze di equilibrio di bilancio e non investe solo i problemi di correlazione fra programma economico e bilancio, che — in una politica di piano — diventa lo strumento attraverso il quale lo Stato concretizza il suo contributo allo sviluppo equilibrato del Paese per le responsabilità di promo-

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione, direzione e coordinamento che gli sono oggi proprie (collegare bilancio e piano significa assicurare una effettiva e immediata erogazione della spesa evitando il « fenomeno » dei residui). Il discorso centra gli effetti e le conseguenze della recente sentenza (n. 1, anno 1966) della Corte costituzionale nel giudizio di legittimità degli articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904. L'interpretazione data dalla Corte costituzionale all'articolo 81 della Costituzione — in dissenso con la prassi adottata dalla V Commissione, per la quale i vincoli posti dall'articolo 81 erano riferibili solo all'esercizio finanziario in corso e non anche a quelli futuri, a presidio cioè dell'equilibrio del bilancio già definito legislativamente e non dei difficilmente definibili equilibri dei bilanci futuri — ripropone infatti problemi immediati e di prospettiva, che comportano, in uno con le altre esigenze indicate, un ulteriore perfezionamento della disciplina legislativa del bilancio.

La sentenza solleva certo non poche perplessità, anche se sottolinea l'urgenza di affrontare in modo organico e rigoroso tutta la materia del controllo parlamentare sulla spesa pubblica sia nella fase legislativa sia nella fase dei rendiconti e dei consuntivi.

L'estensione dell'obbligo della copertura a tutte le leggi di spesa a carico di esercizi futuri porta in poco tempo a fissare un sistema di spese ciascuna riferentesi ad una particolare fonte di entrata o altro tipo di copertura finanziaria per cui verrebbe distrutta l'unità del bilancio.

La Corte costituzionale ha superato l'obiezione, conferendo alla espressione « indicazione dei mezzi per farvi fronte » nel caso di leggi di spesa a carico di esercizi futuri un significato generico, invitando a determinare ed individuare un incremento dell'entrata che, in una visione globale del bilancio, assicuri il mantenimento dell'equilibrio complessivo del bilancio presente e futuro.

Ma a parte tutto questo, è innegabile che la sentenza suona chiaro richiamo di responsabilità per il Governo e per il Parlamento perché in questa materia si proceda con estremo rigore. Per farlo una indicazione vi è nella sentenza, la quale ammette che si possa ricorrere per la copertura di spese future oltre che ai mezzi consueti (nuovi tributi, inasprimento di tributi esistenti, riduzione di spese già autorizzate, accertamento formale di nuove entrate, emissione di prestiti, ecc.), anche alla « previsione di maggiori entrate » quando si

dimostri sicura, non arbitraria e irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri e non in contraddizione con le previsioni del Governo, quali risultano dalle relazioni sulla situazione economica del Paese e dal programma di sviluppo.

Le leggi a proiezione pluriennale, già approvate — riguardano piani settoriali di intervento — anche se di massima forniscono indicazione di copertura per la prima *tranche* di spesa posta a carico dell'esercizio di partenza non sono corredate di indicazioni di copertura per gli esercizi successivi e potrebbero quindi risultare inadeguate rispetto al criterio e alle esigenze affermate dalla Corte costituzionale: sembra quindi necessario inquadrate formalmente nel programma di sviluppo, inserendo nella legge del programma uno o più articoli che richiamino gli oneri finanziari già stabiliti nel complesso quantitativo della spesa pubblica che il programma stesso prevede. In secondo luogo è necessario che i disegni di legge non ancora approvati (proroga del Piano verde, ecc.) siano rielaborati in modo che il legame col programma di sviluppo sia reso più chiaro, esplicito, rigoroso.

È evidente allora che si impone per il Governo e per il Parlamento l'approvazione più rapida possibile (e attraverso una legge) del programma economico, nell'ambito del quale le spese ripartite devono trovare congrua collocazione e la più puntuale definizione nel disegno di legge sul riordinamento del Ministero del bilancio del suo ruolo istituzionale nella predisposizione delle leggi settoriali e pluri-settoriali di intervento in stretta connessione e attuazione del programma.

Un'ultima considerazione va fatta in merito all'attuazione della riforma prevista dalla legge n. 62 del 1° marzo 1964, che modifica le norme del bilancio dello Stato, poichè essa interessa gli enti locali, i disavanzi dei quali per la loro imponenza presentano riflessi economici e finanziari preoccupanti.

L'articolo 6 prescriveva: « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sarà provveduto, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, a coordinare con le disposizioni della medesima le disposizioni legislative vigenti per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per gli *enti territoriali*, nonché per gli enti pubblici di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in modo da far coincidere con

l'anno solare i termini di riferimento dei rispettivi bilanci e da adottare un *conforme sistema di classificazione delle entrate e delle spese...* ».

La delega è stata esercitata in due tempi. Un primo decreto subdelegava al Ministero dell'interno la classificazione economica e funzionale. L'intervento della Corte dei conti restituiva giustamente tale competenza al Ministero del tesoro, che provvedeva con un secondo decreto pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* il 31 dicembre 1965, ma provvedeva anche a statuire « nulla è innovato per quanto concerne la distinzione ad ogni effetto previsto dalle vigenti norme legislative delle spese dei comuni e delle province in obbligatorie e facoltative ».

Con questa affermazione, lesiva dell'autonomia degli enti locali nei rapporti con gli organi di tutela, si disattende apertamente lo spirito e la lettera della legge n. 62, che escludeva anche per i comuni e le province una illogica e anacronistica distinzione delle spese in facoltative ed obbligatorie, contraria al ruolo che la politica di piano affida agli enti locali. Non si può perciò non esprimere una protesta per il modo con cui l'Esecutivo ha esercitato la delega affidatagli dal Parlamento e ricorderemo che molti comuni e non poche province avevano già impostato i loro bilanci secondo i principi e gli indirizzi della riforma, a dimostrazione dell'efficienza e della capacità di adeguamento alle esigenze nuove che caratterizza le amministrazioni locali.

Molte di esse, anzi moltissime, si trovano — è vero — in una situazione deficitaria, alla quale si deve porre rimedio. Ma il rimedio non ristà in un retorico richiamo al bilancio in pareggio, come se — salvo bene individuabili casi — gli enti locali esercitassero una « finanza allegra ». Il rimedio va individuato nella correzione e nella modifica della cornice giuridica, entro la quale muova la loro politica dell'entrata e della spesa, realizzabili per iniziativa del Governo e per impegno del Parlamento con la riforma tributaria generale e la riforma della legge comunale e provinciale.

III.

SITUAZIONE ECONOMICA 1965

Un importante ordine di questioni sollevate dall'esame del bilancio di previsione per il 1966 interessano la politica economica del Governo in relazione al momento congiunturale e la valutazione della situazione economica del Paese alla fine del 1965.

Il Governo, nelle sue dichiarazioni e negli atti ufficiali, nulla ha nascosto delle difficoltà residue con le quali siamo alle prese e alle quali deve guardare il bilancio di previsione 1966 a seguito del rallentamento congiunturale determinatosi nel corso del 1963 e del 1964.

Può essere fissato, sia pure provvisoriamente, il punto di svolta inferiore del sistema nel gennaio del 1965: con tale data può ritenersi abbia avuto inizio un nuovo « ciclo breve » nel nostro sistema economico. Esistono infatti sintomi positivi di superamento del disagio della nostra economia e le premesse confortanti per un ampio generale rilancio, che deve essere il tema di lavoro per il Paese nel corso del 1966.

Bilancio 1965 (e previsioni 1966) della Commissione C.E.E.

Il rapporto trimestrale della Commissione della C.E.E., pubblicato a metà gennaio, presenta il seguente giudizio di sintesi sulla situazione economica nella Comunità:

« Nel 1965 l'espansione economica della Comunità europea è proseguita, anche se l'aumento del prodotto lordo in termini reali è stato minore di quello registrato nell'anno precedente: 4 per cento circa, contro 5,5 per cento nel 1964. Rispetto al 1958, primo anno della C.E.E., si è avuto uno sviluppo complessivo del 44 per cento, contro il 35 per cento circa negli Stati Uniti e il 29 per cento in Gran Bretagna ».

Per quanto concerne l'Italia il rapporto presenta il quadro consuntivo, e previsionale, riassunto nella tabella qui di seguito.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'economia italiana nelle previsioni C.E.E.

(Variazioni per cento sull'anno precedente)

	1964	1965	1966
Reddito nazionale lordo	+ 3,0	+ 3,0	+ 4,5
Importazioni.	— 5,7	— 1,0	+ 13,0
Esportazioni	+ 10,7	+ 18,0	+ 9,0
Consumi privati	+ 2,6	+ 2,5	+ 4,0
Consumi pubblici.	+ 3,8	+ 4,0	+ 5,0
Investimenti	— 10,1	— 10,0	+ 5,0

Il giudizio sul 1965 non può non essere che positivo. È stato un anno contrastato, un anno di assestamento e di faticosa ricerca di nuove soluzioni e di nuovi equilibri, un anno di non fugate incertezze e di speranze che in qualche caso hanno stentato ad affermarsi. Un anno, tuttavia, che potrebbe aver costituito una buona premessa per una più generalizzata e consistente ripresa: con queste parole concludeva nel dicembre 1965 il suo rapporto mensile l'I.S.C.O.

La ricostituzione di un avanzo nella bilancia dei pagamenti, la frenata impressa all'ascesa dei prezzi, la formazione di riserve di liquidità presso le Banche, la stabilità (senza la quale non è possibile attendersi la ripresa dell'accrescimento del reddito secondo i ritmi postulati dal Piano) rappresentano infatti i necessari margini di manovra per assicurare il rilancio del nostro sistema economico.

Da questo punto di vista dunque — pur con riserve su alcuni aspetti marginali — non si può non riconoscere il successo raggiunto con la politica economica seguita dal Governo negli anni 1963-1964.

Il reddito nazionale lordo risulta — corrispondendo in larga massima alle previsioni della Relazione previsionale e programmatica per il 1965 — incrementato di circa il 3 per cento a prezzi costanti e di poco meno del 7,5 per cento a prezzi correnti; il prodotto lordo dell'agricoltura è di poco supe-

riore al 3 per cento; il prodotto lordo della industria è aumentato anch'esso del 3 per cento come sintesi di un incremento superiore, pari al 4-4,5 per cento, per l'industria propriamente detta e di una flessione di attività nel settore delle costruzioni; il prodotto lordo delle attività terziarie e della P.A. è mediamente aumentato di poco più del 3 per cento.

La domanda globale ha avuto nel corso del 1965 una evoluzione positiva e si presenta oggi tale da fornire impulsi crescenti alla attività produttiva.

La componente più dinamica rimane la domanda estera, ma anche la domanda interna ha mostrato e mostra sintomi di miglioramento. La domanda di consumo privata è salita: al parziale contenimento dei redditi di lavoro nel corso del 1965 per effetto dell'andamento negativo della occupazione dipendente ha fatto riscontro l'accresciuto ammontare dei trasferimenti effettuati dalla P.A. (in conseguenza anche dei miglioramenti apportati nel settore delle pensioni). La domanda di investimento resta invece ancora troppo debole, anche se può dirsi che il punto più basso della curva è stato raggiunto.

Sono necessari perciò nuovi vigorosi interventi pubblici per fare uscire l'economia dalle difficoltà che ne hanno contrastato lo sviluppo e che hanno avuto conseguenze dolorose sul piano della occupazione.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Reddito nazionale netto e investimento lordo variazioni annue percentuali a prezzi costanti; indice dei prezzi, variazioni annue percentuali (a).

ANNI	R.N.N.	Investimenti	Prezzi
1951	+ 6,8	+ 12,8	+ 7,2
1952	+ 1,8	— 0,8	+ 3,2
1953	+ 7,3	+ 10,1	+ 2,2
1954	+ 4,7	+ 8,5	+ 1,7
1955	+ 6,8	+ 16,3	+ 2,5
1956	+ 4,0	+ 4,7	+ 3,3
1957	+ 6,6	+ 8,2	+ 1,0
1958	+ 4,2	+ 1,8	+ 2,9
1959	+ 8,1	+ 1,7	— 1,1
1960	+ 7,1	+ 19,2	+ 1,8
1961	+ 8,7	+ 11,3	+ 1,8
1962	+ 6,8	+ 8,2	+ 5,5
1963	+ 4,9	+ 5,4	+ 8,8
1964	+ 3,0	— 11,4	+ 6,0
1965	+ 2,9	— 9,7	+ 3,8

(a) FONTI: R.N.N. e investimento dal 1950 al 1964, saggi per cento calcolati sui dati assoluti a prezzi costanti, prezzi del 1954, dell'I.S.T.A.T., Relazione previsionale e programmatica 1966, Appendice statistica, in « Mondo Economico », supplemento 16 ottobre 1965; per il 1965, stime di L. Lenti, in « Congiuntura Economica », 30 novembre 1965.
Le variazioni dei prezzi dal 1950 al 1964 sono calcolate sui « prezzi impliciti » risultanti dai rapporti fra valori a prezzi correnti e valori a prezzi costanti dell'I.S.T.A.T., vedi sopra; per il 1965, da L. Lenti, vedi sopra.

La ripresa produttiva è trattenuta dalla debolezza della domanda di investimenti.

È esatta questa diagnosi, che individua negli investimenti l'anello più debole della attuale situazione, al quale deve rivolgersi prioritariamente l'attenzione del Governo?

La strategia della politica di ripresa, presentata dal Governo, poggia in primo luogo su un sostanziale rilancio della domanda interna e insiste sulla opportunità che tale rilancio abbia il suo punto di partenza nella ripresa degli investimenti: siamo infatti di fronte ad una loro flessione congiunturale. D'altra parte lo sviluppo del Paese, qualora voglia puntare al superamento degli squilibri e alla piena occupazione, è in massima parte legato alla garanzia di una sufficiente competitività del nostro sistema produttivo

e questa, condizionata dallo sviluppo tecnologico e dall'allargamento delle basi produttive, richiede un crescente sviluppo degli investimenti in grado di sollecitare lo sviluppo della occupazione e quindi dei consumi.

L'azione del Governo deve quindi rivolgersi a sostenere la domanda globale: investimenti, consumi, esportazioni. Gli investimenti sono in flessione, i consumi sono in aumento, soddisfacente il livello delle esportazioni.

Bisogna puntare sugli investimenti che sono il punto più squilibrato della presente congiuntura: ma puntare sugli investimenti non significa ridurre il problema generale della ricostituzione delle condizioni necessarie e sufficienti per investire al solo ingrossamento dei margini di autofinanziamento

delle aziende private, significa soprattutto, come del resto risulta dalla impostazione dei bilanci dei diversi centri di decisione (Stato, Enti locali, aziende autonome, Istituti previdenziali) in cui si articola la pubblica amministrazione, garantire una azione espansiva dei pubblici poteri, che possa svolgersi senza pericoli di tensioni inflazionistiche.

Nel quadro di questa strategia congiunturale si colloca anche il problema della politica dei redditi. Destra e sinistra in pratica mostrano di concepirlo come una politica rivolta a realizzare le migliori condizioni per il blocco dei salari. Essa va invece posta come un elemento qualificante della programmazione.

Nel quadro della programmazione il problema dei redditi non è infatti un problema di blocco dei salari.

Il problema dei redditi, nell'ambito della programmazione, nasce dalla volontà politica di assicurare la coerenza nell'uso delle risorse che compongono il sistema economico in modo che ne possa scaturire uno sviluppo ininterrotto ed equilibrato. Essa ha una finalità sociale: nasce da un disegno di piano che deve portare, sia pure gradualmente e garantendo ai salari un miglioramento costante e non interrotto, alla piena occupazione e all'arricchimento di strutture civili, come le scuole, gli ospedali, la sicurezza sociale. Nell'ambito della programmazione l'andamento dei redditi che si deve considerare non è solo l'andamento dei salari, ma altresì l'andamento dei profitti, dei prezzi, le occasioni e gli stimoli specifici di incremento della produttività.

Un discorso siffatto parte dalla premessa che l'azione sindacale è un fattore libero e pienamente autonomo rispetto ad ogni volontà centrale e che alle forze sindacali va data concretamente la possibilità di partecipazione alle sedi di impostazione operativa della politica di piano (il tavolo della programmazione) e al discorso responsabile sopra l'uso delle risorse per raggiungere i grandi obiettivi di civiltà, di lavoro, di progresso che il Piano si pone e che le forze sindacali e i settori democratici del Paese non possono non condividere e sostenere.

Per un discorso siffatto la risposta dei sindacati è sostanzialmente positiva, mentre resta negativa quella della Confindustria, che richiedendo e sottolineando il tema della « fiducia » mostra chiaramente di esigere in cambio la rinuncia ad ogni impegno di riforma.

Del resto, tenendo presenti la situazione congiunturale e le previsioni più attendibili di

sviluppo della nostra economia nel 1966, si può ben dire che rispetto al rinnovo dei contratti di lavoro, già scaduti e che verranno a scadere nel corso dell'anno, una politica dei redditi coerenti con gli obiettivi congiunturali e di piano dovrà proporsi di far aumentare il monte-salari di un 4-5 per cento in termini reali, il che, pur tenendo conto della presumibile espansione delle ore lavorative, richiederà aumenti modesti ma non irrilevanti dei livelli contrattuali.

Di fronte alla situazione congiunturale e agli impegni che essa propone, è opportuno considerare se e come il bilancio di previsione per il 1966 è in grado di svolgere una politica di sostegno, coerente con le finalità del Piano quinquennale. Il bilancio per il 1966, le cui previsioni sono state elaborate ipotizzando un saggio di sviluppo leggermente inferiore al 5 per cento che è il saggio medio annuo del Piano, predispone, nonostante le difficoltà fraposte da un incremento eccessivo delle spese correnti superiori alle previsioni di Piano (con preoccupazioni notevoli per il programma di impieghi sociali e di investimenti dei prossimi cinque anni) una vigorosa azione di sostegno della domanda globale e di incentivazione dei vari settori della economia, svolgendo un ruolo di fondamentale importanza in funzione anticongiunturale: non inferiore a quello sostenuto dal bilancio 1965 e con una concreta azione di redistribuzione del reddito e di interventi, diretti ed indiretti, nel campo degli investimenti, che tiene conto degli impegni del Piano e dei livelli di priorità previsti.

Questo raccordo fra azione congiunturale, svolta dal Bilancio, e Piano è realizzato dalla « Nota aggiuntiva al programma di sviluppo economico 1965-69 per il quinquennio 1966-70 », la quale, mentre da un lato ribadisce fermamente le finalità del Piano, indica appunto per quali vie il Governo ritiene di poterle tenere fermi gli obiettivi. Naturalmente la « Nota » tiene conto del rallentamento del processo di espansione verificatosi negli anni scorsi e riconosce che, se nel 1966 l'incremento resterà inferiore alle precedenti previsioni, il terreno perduto potrà essere recuperato in seguito in modo da ristabilire entro il 1970 l'incremento medio del 5 per cento.

Essa fissa le condizioni alle quali la politica di piano può realizzarsi e, per esempio, riconosce i pericoli insiti in un cattivo rapporto fra consumi e risparmio e, per quanto riguarda la spesa pubblica, i pericoli di una dilatazione delle spese correnti superiore a quella degli investimenti.

La « Nota » precisa inoltre quali interventi sono da considerarsi necessari nell'immediato futuro per il rilancio dell'economia ed il recupero del terreno perduto. Essa è dunque un documento, che lega strettamente la politica congiunturale alla politica di piano, così come è e deve essere nella logica della programmazione.

Vi sarà sempre un particolare andamento di breve periodo delle vicende economiche, positivo o negativo, e vi sarà sempre l'esigenza di definire, guardando alla prospettiva pluriennale della programmazione, una linea di condotta relativa al breve periodo, che garantisca con gli interventi correttivi necessari l'aderenza di fondo dello sviluppo economico alle direttrici del Piano.

I capisaldi del contenuto della « Nota », che delineano i tratti generali della politica economica governativa, posano su giuste premesse: le prospettive di ripresa sono fondate sulle ampie disponibilità di risorse non utilizzate (forze di lavoro, capacità produttiva inutilizzata, riserve valutarie). È previsto perciò che, nella prima fase del Piano, l'azione pubblica sia indirizzata a sollecitare la piena ripresa del processo di investimento attraverso quattro principali linee di azione.

— In primo luogo dovranno essere accelerati gli investimenti pubblici più suscettibili di esercitare un'azione propulsiva sulla domanda di investimenti direttamente produttivi (edilizia scolastica, porti, viabilità, ferrovie, telecomunicazioni);

— in secondo luogo dovranno essere promossi — attraverso piani settoriali per l'incentivazione — la razionalizzazione e l'ammmodernamento di settori industriali, con particolare riguardo a quelli che incontrano maggiori difficoltà;

— in terzo luogo, dovranno essere rafforzati i programmi di investimento delle imprese a partecipazione statale secondo precise linee di indirizzo (consolidamento del settore delle industrie di base; assunzione di specifiche responsabilità nella promozione di poli

di sviluppo integrato nel Mezzogiorno; partecipazione ad iniziative nuove volte a dare soluzione unitaria al problema delle vie di comunicazione, dei trasporti urbani e suburbani nelle grandi aree metropolitane; interventi in settori ad alto livello tecnologico per aprire nuove vie allo sviluppo industriale);

— infine dovrà essere sostenuto lo sforzo di esportazione, particolarmente nel settore dei beni di investimento. La « Nota » sottolinea ancora e giustamente l'importanza di una urgente predisposizione degli organi e degli strumenti necessari per la politica di programmazione, la necessità della riforma del sistema degli incentivi e della istituzione di un fondo di sviluppo economico, che permetterà al bilancio dello Stato una flessibile ed unitaria manovra della spesa destinata allo sviluppo, ovviando anche così alle difficoltà della rigidità di bilancio. Poiché d'altra parte il concreto avvio della politica di Piano richiede il corrispondente avvio della azione necessaria per la riforma dello Stato, la « Nota » richiama l'elenco delle riforme a questo riguardo indispensabili, dalla riforma della pubblica amministrazione alle regioni, dalla nuova disciplina della contabilità dello Stato alla riforma del sistema tributario, previdenziale, ospedaliero.

Non si può dunque negare che i provvedimenti indicati dalla « Nota », a cui si aggiungono le misure già adottate per il settore edilizio, varranno concretamente a stimolare il processo di investimento e a riavviare, in forme aderenti alle linee previste dal Piano e secondo uno schema più efficiente, più democratico, più economicamente produttivo, lo sviluppo della nostra economia.

La produzione industriale italiana, che aveva iniziato il 1965 con un netto ritardo sui ritmi produttivi del 1964, che tale ritardo aveva annullato a metà anno, ha chiuso i 12 mesi con un miglioramento sull'anno 1964 del 4,2 per cento contro un aumento dell'1,1 per cento del 1964 sul 1963 e un aumento dell'8,8 per cento del 1964 sul 1962.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Produzione industriale 1965 + 4,2 per cento.

(1965 - variazioni percentuali sul 1964)

SETTORI INDUSTRIALI	3 mesi	6 mesi	9 mesi	12 mesi
ESTRATTIVO	+ 3,7	+ 2,3	— 0,6	— 2,6
MANIFATTURIERO	— 3,2	+ 0,1	+ 2,6	+ 4,1
Alimentari e affini	— 4,3	— 1,5	+ 2,7	+ 1,9
Tessili	— 17,7	— 17,4	— 15,4	— 11,6
Pelli e cuoio	— 21,7	— 17,4	— 12,0	— 7,0
Calzature	— 4,0	— 5,5	— 5,9	— 1,6
Legno	— 4,4	— 0,6	+ 2,4	+ 5,0
Mobilio	— 18,7	— 15,1	— 15,9	— 16,1
Metallurgico	+ 17,4	+ 28,3	+ 30,5	+ 30,0
Meccanico	— 17,2	— 11,1	— 6,5	— 3,7
Mezzi trasporto	— 14,1	— 2,5	+ 1,9	+ 2,4
Chimico	+ 10,5	+ 5,5	+ 4,9	+ 5,1
Derivati petrolio, carbone	+ 17,5	+ 18,6	+ 19,3	+ 20,1
Gomma elastica	— 17,7	— 8,5	—	+ 5,6
Cellulosa, fibre artificiali e sintetiche	— 0,7	— 3,1	— 2,0	— 0,5
Carta e cartotecnica	— 9,1	— 5,6	— 3,5	—
ELETTRICO E DEL GAS	+ 4,1	+ 5,1	+ 6,6	+ 7,7
INDICE GENERALE	— 2,6	+ 0,4	+ 2,8	+ 4,2

LA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
ALLA FINE DEL 1965.

Nel corso del 1965 si sono registrati segni di miglioramento anche per il mercato del lavoro.

Le prime rilevazioni campionarie eseguite dall'Istituto centrale di statistica nel 1965 avevano messo in luce una diminuzione dell'occupazione e delle forze di lavoro complessive: la quarta rilevazione, eseguita nella seconda quindicina di ottobre, ha indicato invece l'attenuarsi del fenomeno.

Riguardo alle forze di lavoro complessive il dato di ottobre, in cifra assoluta, segna anzi un lieve aumento rispetto alla data corrispondente del 1964 pur risultando infe-

riore, anche per fattori stagionali, di 143.000 unità al dato della rilevazione estiva. Resta comunque, il sensibile abbassamento del rapporto fra forze di lavoro e popolazione complessiva, rapporto che nell'ottobre 1965 è pari al 38,8 per cento contro il 39,3 per cento dell'ottobre 1964 e il 40,2 per cento nell'ottobre 1963.

L'abbassamento della quota di popolazione rappresentata dalle forze di lavoro è causato certo da diversi fattori di carattere evolutivo, quali la composizione per età della popolazione, il prolungamento del periodo scolastico, la maggiore istruzione professionale richiesta dal progresso tecnico; ma è innegabile che l'andamento congiunturale, limitando le possibilità di occupazione, ha contri-

TABELLA N. 1.

Forze di lavoro e popolazione complessiva.

(Dati assoluti in migliaia)

DATA DI RIFERIMENTO	Totale forze di lavoro (a)	Totale popolazione (1) (b)	Rapporto percentuale (a/b)
1962 — media	20.561	49.444	41,6
1963 — media	20.134	49.949	40,3
1964 — media	20.130	50.730	39,7
1963 — gennaio	20.048	49.800	40,3
maggio	20.042	49.823	40,2
luglio	20.253	49.988	40,5
ottobre	20.194 [†]	50.184	40,2
1964 — gennaio	20.228	50.496	40,1
aprile	20.041	50.627	39,9
luglio	20.219	50.817	39,8
ottobre	20.032	50.980	39,3
1965 — gennaio	19.722	51.224	38,5
aprile	19.719	51.266	38,5
luglio	20.191	51.417	39,3
ottobre	20.048	51.616	38,8

(a) Popolazione residente (convivenze stabili escluse) calcolata alla data di riferimento sulla base delle risultanze del censimento al 15 ottobre 1961.

buito notevolmente a ridurre in termini relativi l'occupazione. Sta di fatto che, a fronte di un aumento di 636 mila unità nella popolazione complessiva (sempre secondo calcoli dell'Istat), di solo 16 mila unità è salita, tra l'ottobre 1964 e l'ottobre 1963, la popolazione classificabile come forze di lavoro.

L'attenuarsi delle difficoltà per l'occupazione e la correlazione fra l'andamento di questa e le forze di lavoro complessive possono essere constatate confrontando i dati sul numero degli occupati rilevati in ciascuna rilevazione trimestrale degli ultimi due anni.

Si ottengono le seguenti differenze (in migliaia di unità):

- gennaio: 625;
- aprile: 512;
- luglio: 260;
- ottobre: 127.

La diminuzione dell'occupazione, già registrata nell'ottobre 1964 (con una riduzione di 295 mila unità rispetto all'ottobre 1963) ha quindi raggiunto un massimo nella rilevazione invernale del 1965 ed è andata poi declinando. Nella rilevazione ottobre 1965

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

permane una riduzione che appare tanto più rilevante ove si considerino la precedente diminuzione avvenuta fra l'ottobre 1963 e l'ottobre 1964 e l'incremento segnato dalla

popolazione complessiva. In rapporto a quest'ultima, l'occupazione rappresenta alla stessa data il 37,5 per cento (contro il 39,4 per cento nell'ottobre 1963) e, in rapporto alle

Composizione delle forze di lavoro.

	Dati assoluti (migliaia)		Rapporti percentuali sulla popolazione complessiva		Rapporti percentuali sulle forze di lavoro	
	ottobre 1964	ottobre 1965	ottobre 1964	ottobre 1965	ottobre 1964	ottobre 1965
MASCHI.						
<i>Forze di lavoro</i>	14.526	14.433	58,6	57,5	100,0	100,0
Occupati	14.157	13.966	57,1	55,6	97,5	96,8
Disoccupati	231	304	0,9	1,2	1,6	2,1
In cerca di prima occupazione .	138	163	0,6	0,7	0,9	1,1
<i>Non appartenenti alle forze di lavoro:</i>	10.271	10.675	41,4	42,5	—	—
Totale	24.797	25.108	100,0	100,0	—	—
FEMMINE.						
<i>Forze di lavoro</i>	5.506	5.615	21,0	21,2	100,0	100,0
Occupati	5.344	5.408	20,4	20,4	97,1	96,3
Disoccupati	70	90	0,2	0,2	1,3	1,6
In cerca di prima occupazione .	92	117	0,4	0,4	1,6	2,1
<i>Non appartenenti alle forze di lavoro:</i>	20.677	20.893	79,0	78,8	—	—
Totale	26.183	26.508	100,0	100,0	—	—
TOTALE.						
<i>Forze di lavoro</i>	20.032	20.048	39,3	38,8	100,0	100,0
Occupati	19.501	19.374	38,3	37,5	97,3	96,6
Disoccupati	301	394	0,6	0,8	1,5	2,0
In cerca di prima occupazione .	230	280	0,4	0,5	1,2	1,4
<i>Non appartenenti alle forze di lavoro .</i>	30.938	31.568	60,7	61,2	—	—
Totale	50.980	51.616	100,0	100,0	—	—

forze di lavoro globali, il 96,6 per cento (contro il 98,0 per cento nell'ottobre 1963).

Da notare ancora che la diminuzione dell'occupazione globale è stata contenuta da un maggiore impiego di lavoro femminile, connesso ad una maggiore offerta di lavoro da parte delle donne (le forze di lavoro femminili sono infatti salite da 5.506.000 unità nell'ottobre 1964 a 5.615.000 nell'ottobre 1965): la diminuzione dell'occupazione fra i soli lavoratori maschi, fra l'ottobre 1964 e l'ottobre 1965, sale, infatti, a 191 mila unità.

Osservando l'andamento della occupazione per grandi categorie di attività economica, si rileva, anzitutto che nell'agricoltura la diminuzione degli occupati (1964-1965 ottobre) è di solo 49 mila unità. Dato il naturale fenomeno dell'esodo dalle campagne, la modesta cifra sta a confermare una situazione di difficile assorbimento di lavoratori in altre attività economiche, come dimostra la diminu-

zione di 181 mila unità registrata, fra le stesse date, dall'occupazione nell'industria.

In confronto con l'andamento generale sta l'aumento di occupazione registrato per le « altre attività » (aumento di 103 mila unità), che riguarda, quasi esclusivamente, l'occupazione femminile.

Secondo, poi, la posizione dei lavoratori si osserva che le diminuite possibilità di assorbimento da parte delle aziende sono riflesse da una diminuzione di 200 mila unità nel numero dei lavoratori dipendenti e di 16 mila unità nel numero dei lavoratori in proprio: le stesse condizioni portano, invece, ad un ritorno di lavoratori nella posizione di « coadiuvante », forma particolarmente diffusa in agricoltura. In relazione principalmente con l'andamento dell'industria le regioni dell'Alta Italia hanno accusato le maggiori riduzioni nel numero di occupati delle forze di lavoro maschili.

TABELLA N. 4.

Distribuzione degli occupati per attività e per posizioni.

ATTIVITÀ E POSIZIONI	Numero in migliaia						Composizione %	
	Maschi		Femmine		Maschi e femmine		Maschi e femmine	
	Ottobre 1964	Ottobre 1965	Ottobre 1964	Ottobre 1965	Ottobre 1964	Ottobre 1965	Ottobre 1964	Ottobre 1965
Agricoltura	3.385	3.328	1.627	1.635	5.012	4.963	25,7	25,6
Industria	6.272	6.134	1.637	1.594	7.909	7.728	40,6	39,9
Altre attività	4.500	4.504	2.080	2.179	6.580	6.683	33,7	34,5
Totale	14.157	13.966	5.344	5.408	19.501	19.374	100,0	100,0
Imprenditori e liberi professionisti	231	242	16	21	247	263	1,3	1,4
Lavoratori in proprio	3.665	3.603	855	901	4.520	4.504	23,2	23,2
Dirigenti e impiegati	1.807	1.778	949	987	2.756	2.765	14,1	14,3
Lavoratori dipendenti	7.587	7.457	2.238	2.168	9.825	9.625	50,4	49,7
Coadiuvanti	867	886	1.286	1.331	2.153	2.217	11,0	11,4

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Forze di lavoro occupate distinte per regioni statistiche di effettiva dimora.

(in migliaia)

	Maschi		Femmine		Ottobre 1965- Ottobre 1964	
	Ottobre 1964	Ottobre 1965	Ottobre 1964	Ottobre 1965	Maschi	Femmine
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	1.857	1.782	727	754	— 4,0	+ 3,7
Lombardia	2.297	2.236	975	948	— 2,7	— 2,8
Tre Venezie	1.626	1.628	651	677	+ 0,1	+ 4,0
Emilia, Romagna Marche	1.530	1.488	709	745	— 2,8	+ 5,1
Toscana, Umbria, alto Lazio	1.306	1.309	463	472	+ 0,2	+ 1,9
Lazio Meridionale, Campania	1.393	1.380	520	503	— 0,9	— 3,3
Abruzzi, Molise	382	390	172	194	+ 2,1	+ 12,8
Puglie, Basilicata, Calabria	1.456	1.458	568	565	+ 0,1	— 0,5
Sicilia	1.172	1.161	238	229	— 0,9	— 3,8
Sardegna	342	347	78	78	+ 1,5	—
Roma e provincia	796	787	243	243	— 1,1	—
ITALIA	14.157	13.966	5.344	5.408	— 1,3	+ 1,2

L'alto Lazio comprende le province di Viterbo e Rieti.
Il Lazio meridionale comprende le province di Frosinone e Latina.

IV.

ANALISI DELLE PREVISIONI DI SPESA
PER IL 1966

Per quanto riguarda le spese nel bilancio di previsione 1966 si passa, sommando le « spese correnti » e quelle in conto capitale da una previsione di 7.097,8 miliardi nel 1965 ad una previsione di 7.546,6 miliardi per il 1966: l'aumento è in valore assoluto di 448,8 miliardi e in valore percentuale del 6,3 per cento.

Va precisato immediatamente che l'incremento della spesa deriva dalla crescita notevole di quelle che si definiscono « *spese correnti* ». Queste infatti passano da 5.748,3 miliardi previsti per il 1965 ai 6.320,9 miliardi previsti per il 1966. Si tratta di un incremento, in valore assoluto, di 572,6 miliardi che, essendo più alto dell'incremento della spesa

totale, determina di conseguenza una contrazione della previsione 1966, rispetto a quella 1965, della spesa in « conto capitale » di 123,8 miliardi.

A completare il volume globale della spesa oltre che le « spese correnti » e quelle in « conto capitale », concorrono gli oneri per il rimborso di prestiti: nel 1966 bisognerà provvedere a rimborsare prestiti per 466,4 miliardi contro i 250,1 miliardi scaduti nel 1965.

La cifra dei prestiti da rimborsare nel 1966 non dipende da scelte o decisioni governative: scadranno infatti, in via eccezionale, 300 miliardi di buoni settennali del Tesoro, che furono emessi nel 1959 per procedere al finanziamento di una azione di sollecitazione dello sviluppo economico del Paese in occasione del rallentamento congiunturale già manifestatosi in quel periodo. A questi 300 miliardi vanno aggiunti, come scadenze normali, 100

miliardi di buoni novennali del Tesoro e 66,4 miliardi, che riguardano partite diverse di altri prestiti.

Il totale generale della spesa ascenderà, così, nel 1966 a 8.013 miliardi contro 7.347,9 nel 1965 con un aumento di 665,1 miliardi.

In quanto le previsioni di entrata nel 1966 superano quelle del 1965 di 430 miliardi, il *deficit* totale nel 1966 risulta più alto di quello dell'esercizio precedente di 235,1 miliardi toccando il livello di 891,6 miliardi.

Anche nella spesa, così come nella entrata (il criterio è stato quello di aumentare le previsioni di entrata del 1965 del tasso monetario di sviluppo previsto per il reddito nazionale nel 1966 e di applicare a tale somma un coefficiente di elasticità pari ad 1), nel costruire e predisporre il bilancio 1966 è stato adottato dal Governo un criterio di base.

Dovendosi necessariamente includere in bilancio: *a*) le spese di gestione dello Stato; *b*) gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi già approvati dal Parlamento e in corso di approvazione; *c*) le somme per il rimborso dei prestiti che verranno a scadere nel 1966, si è determinato il livello della spesa globale partendo da quello già raggiunto nel 1965 ed aumentandolo dei maggiori oneri derivanti da limitate spese indifferibili destinate a sostenere lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Si sarebbe potuto usare più incisivamente lo strumento della spesa pubblica a sostegno della politica di rilancio economico in atto? Evidentemente sì, ma il Governo non ha creduto opportuno accettare il suggerimento da più parti avanzato di accrescere il livello del *deficit* totale, dilatando la spesa oltre i limiti, già notevolmente alti, raggiunti.

Tale orientamento appare chiaramente ispirato dalla convinzione che la ripresa produttiva, alla quale pure guarda il bilancio di previsione 1966, sarà tanto più sicura e consistente quanto più si eviti qualsiasi pericolo, diretto ed indiretto, di spinte inflazionistiche. È un orientamento che non si può non accettare, se, pur senza dilatare ulteriormente il *deficit* del bilancio dello Stato, ad esso si accompagna l'impegno che, qualora fosse necessario promuovere nuove spese dirette a dare, senza pericoli per l'equilibrio monetario, sicuro impulso alla ripresa produttiva, si provvederà al loro finanziamento col ricorso al risparmio disponibile sul mercato finanziario.

Tale ricorso è del resto previsto per il 1966 dalla stessa struttura del bilancio di previ-

sione in esame. Nel bilancio 1966 la spesa in « conto capitale », cioè la spesa per investimenti, diminuisce rispetto al bilancio dell'anno 1965 di 123,8 miliardi. Ma ciò non significa che la spesa che lo Stato effettivamente intende sostenere per la crescita degli investimenti produttivi nel corso del 1966 sarà più bassa di quella prevista per il 1965. Oltre a quanto iscritto in bilancio, lo Stato — secondo le previsioni formulate dal Governo e che la Camera non potrà non approvare — è impegnato a spendere per investimenti produttivi altri 600 miliardi.

Di questi 600 miliardi alcune componenti discendono da norme di legge in vigore (40 miliardi per il finanziamento di opere previste dal « superdecreto » del marzo 1965; 50 miliardi quale quota di rifinanziamento del nuovo programma quinquennale della Cassa del Mezzogiorno; 5 miliardi per il finanziamento della legge sui porti; 20 miliardi per la costruzione di case ai lavoratori agricoli; 156 miliardi per quote 1966 di aumento dei fondi di dotazione e di rotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali e degli Istituti di credito a medio termine per il Mezzogiorno), altre, quali la fiscalizzazione degli oneri sociali e la prima annualità del Piano verde, deriveranno da provvedimenti legislativi in corso.

I mezzi necessari saranno attinti sul mercato finanziario e nel momento in cui le emissioni di titoli saranno effettuate, le somme saranno iscritte in appositi capitoli della entrata e della spesa del Bilancio. Si potrà così tenere presenti le concrete possibilità di formazione di risorse sul mercato finanziario, graduando nel tempo il ricorso ad esso dello Stato e correlando, in una valutazione globale delle esigenze del rilancio economico in atto, alla ricerca di capitale da parte delle imprese produttive, pubbliche e private, il crescente ricorso dello Stato al mercato finanziario.

Ma — ed è questa constatazione di indubbia gravità — nel 1966 al mercato finanziario si dovrà ricorrere, in forza di norme di leggi preesistenti, anche per il finanziamento di parte, sia pure limitata, delle spese correnti. Si dovrà infatti provvedere ad emettere titoli per conto del Tesoro per un ammontare di 97,5 miliardi, di cui 10 per contributi alle linee di navigazione di preminente interesse nazionale e 87,5 per l'incremento del fondo adeguamento pensioni dell'I.N.P.S.

C'è da chiedersi a questo punto quali siano le ragioni che, per il bilancio 1966, hanno indotto il Governo a ricorrere alla tecnica della copertura delle spese « correnti » oltre che in

« conto capitale » con ricorso al mercato del risparmio, che è tecnica destinata ad aumentare la rigidità del Bilancio, aggiungendo essa nuovi cospicui oneri per interessi a quelli già rilevanti fino ad oggi iscritti in bilancio e, vincolando la destinazione futura delle maggiori entrate, comunque, contraria ad una politica di sviluppo programmato, di cui lo Stato deve essere il promotore e il controllore.

La risposta è immediata. L'aumento previsto per il 1966 della spesa globale, rispetto al 1965, è di 665 miliardi. Di questi 665 miliardi, 464,5 miliardi, come si può leggere nel documento nel quale è contenuto il disegno di legge sottoposto all'approvazione della Camera, riguardano nuovi oneri per leggi già approvate dal Parlamento e per provvedimenti legislativi in corso all'atto della predisposizione del bilancio: 200,6 miliardi riguardano le spese per maggiori oneri di gestione dello Stato dovuti alla normale ed automatica lievitazione. In questi due gruppi di maggiori spese parte preponderante hanno le spese per la remunerazione del personale. Infatti la maggiore spesa di 665 miliardi per il 1966 dipende per 451 miliardi di aumenti degli oneri per la remunerazione del personale dello Stato o per l'adeguamento delle pensioni di lavoratori in genere.

L'aumento delle spese correnti, nonostante che la previsione di aumento delle entrate sia stata fissata ad un livello niente affatto trascurabile (7.121,4 miliardi contro 6.691,4 per il 1965, con un aumento in valore assoluto di 430 miliardi e, in valore percentuale, del 6,4 per cento), ha come conseguenza una riduzione del risparmio pubblico e, non trovando il finanziamento delle spese in « conto capitale », cioè delle spese di investimento che assicurano il progresso del Paese, ospitalità completa nel bilancio dello Stato, il ricorso al mercato dei capitali.

Il risparmio pubblico — cioè la differenza fra entrate tributarie ed extratributarie da una parte e spese « correnti » dall'altra — che lo Stato deve destinare al finanziamento degli investimenti produttivi e degli impieghi sociali, sollecitando adeguatamente la ripresa produttiva e il risanamento dello squilibrio esistente fra domanda ed offerta di servizi pubblici, si riduce nelle previsioni di bilancio del 1966 a 703 miliardi contro gli 802 miliardi indicati nelle previsioni del bilancio 1965.

Una siffatta situazione appare anormale e difficilmente ripetibile. Per il 1966 il ricorso al mercato finanziario è stato dettato

dalla esigenza di non dilatare oltre misura il *deficit*, facendo fronte con risparmio reale ad oneri indifferibili di parte « corrente » e di parte « in conto capitale ». Il mercato del risparmio non è dilatabile a piacere se non si vuole correre rischi di natura inflazionistica e, comunque, non può essere utilizzato per finanziare le spese « correnti ». Queste devono dunque essere riassorbite nel bilancio e deve essere frenato il loro aumento per riproporre le condizioni per l'aumento del risparmio pubblico onde finanziare normalmente le spese in conto capitale: così soltanto il Bilancio potrà essere restituito al suo ruolo naturale di strumento unitario della entrata e della spesa dello Stato. Il raggiungimento di questi obiettivi, impliciti nell'impegno di avviare una coerente politica di piano, dipende in eguale misura dalla responsabile iniziativa del Governo e dalla responsabile vigilanza del Parlamento.

Il vice-presidente della Commissione della C.E.E., signor Robert Marjolin, nella sua relazione sulla situazione economica della C.E.E. nel 1965 e sulle prospettive per il 1966, letta al Parlamento Europeo nella seduta del 18 gennaio 1966 si è mostrato preoccupato degli aspetti monetari e finanziari della politica di bilancio del Governo italiano, non evitando critiche ed osservazioni, che meritano di essere tenute presenti.

Per questo credo opportuno riportare di seguito il testo integrale del passaggio del suo discorso a questo riguardo:

« Per quanto riguarda l'Italia, è da ritenersi sensata, nell'attuale congiuntura, la politica intesa ad aumentare le spese dei pubblici poteri e quelle delle imprese a partecipazione statale. Ci si può tuttavia chiedere se il complesso degli oneri che il Tesoro dovrà sostenere, direttamente o indirettamente, in seguito a decisioni che già sono state adottate, o lo saranno probabilmente in un futuro imminente, non superi già il limite che è ragionevole fissare. Ne potrebbero risultare delle difficoltà di finanziamento e il ricorso, in misure eccessive, al finanziamento monetario. A questo riguardo, vorrei accennare all'utilità di una documentazione chiara e semplice, atta a fornire un quadro completo di tutti gli oneri che direttamente o indirettamente gravano sui pubblici poteri.

« D'altra parte, l'evoluzione della struttura delle spese dello Stato, quale può desumersi dal progetto di bilancio per il 1966, mi appare discutibile. Mentre è più che mai necessario « dare una priorità alle misure intese

a stimolare direttamente o indirettamente gli investimenti», è stato invece previsto che l'importo delle autorizzazioni di spesa in conto capitale dello Stato dovrà essere nel 1966 inferiore a quello del 1965.

« Grazie all'utilizzazione degli stanziamenti previsti nei precedenti esercizi finanziari, sarà forse possibile mantenere le spese effettive a un livello elevato nel corso del 1966, ma a più lunga scadenza dovrà necessariamente farsi sentire la riduzione delle autorizzazioni di spesa, decisa per il 1966. Viceversa, gli stanziamenti previsti per il 1966 per spese attinenti a consumi e trasferimenti registrano, come l'anno precedente, un aumento notevolissimo.

« Sarebbe infine rischioso — conclude Marjolin — lasciar libero campo allo sviluppo di disponibilità monetarie tali da costituire

una notevole inflazione potenziale, sotto forma di una eccessiva abbondanza di liquidità. Infatti, l'avanzo della bilancia dei pagamenti e il finanziamento monetario di una parte delle spese di tesoreria provocano in Italia un cospicuo accumularsi di liquidità ».

Le considerazioni brevemente svolte sulla crescita nelle previsioni per il 1966 delle spese correnti e sull'andamento degli oneri per la retribuzione del personale dello Stato e per l'adeguamento dei trattamenti di quiescenza porta il discorso sul problema del « costo » del personale statale per stabilire le reali dimensioni di questo onere pubblico, come giudizio sulla sua sopportabilità e sulla sua congruenza ai bisogni e alle richieste degli interessati. Ci sembra opportuno al riguardo riportare alcune cifre riassuntive ricavate dai documenti di bilancio.

1. — Spese per l'amministrazione statale:

	1963-64 Consuntivo	1965 Preventivo	1966 Preventivo
	(Miliardi di lire)		
Spesa statale (totale)	6.355	7.098	7.547
Spesa per personale	2.222	2.400	2.778
Per cento sulla spesa totale	36,5	33,8	36,8

2. — Dettaglio: spesa per il personale (1965-1966):

	1965 Preventivo	1966 Preventivo
	(Miliardi di lire)	
Personale:		
— in attività di servizio	2.010	2.292
— in quiescenza	390	486
	2.400	2.778

La proporzione della spesa per le pensioni e trattamenti simili, rispetto alle retribuzioni del personale in servizio, è venuta crescendo in seguito ai provvedimenti « perequativi », che hanno tenuto conto della condizione di particolare sfavore dei pensionati statali.

3. — Spese previste:

	1965	1966
	(Miliardi di lire)	
Personale civile	487	575
» insegnante	895	995
» militare	508	566
» operaio	84	97

Quasi metà della spesa per il personale in attività di servizio è assorbito dalla scuola: circa un quarto dalle Forze armate (carabinieri, polizia, altri corpi armati); il resto, intorno ad un quarto, per tutti gli altri rami dell'Amministrazione civile.

Il personale civile assorbe il 7-8 per cento della spesa statale. La fetta maggiore di questo costo, burocratico per eccellenza, va al Ministero delle finanze con 167 miliardi (preventivo 1966): segue la burocrazia civile del Ministero dell'istruzione con circa 128 miliardi.

Responsabile maggiore di questa dilatazione dell'onere, che il Bilancio deve sopportare, è la dilatazione della spesa scolastica, impegno costante del Governo e del Parlamento, come si ricava da questo sommario confronto:

4. — Spese:

	1960-61	1966
	(In miliardi di lire)	
Scuola	381	995
Difesa	303	566
Burocrazia civile	261	575

La composizione numerica di queste categorie di « servitori dello Stato » (come è noto: *civil service* è la denominazione inglese per tutta la burocrazia pubblica) è sensibilmente aumentata solo per la scuola.

L'ultima rilevazione condotta dalla Ragioneria generale è ferma al 1° gennaio 1963, quando erano censiti 1.023.000 dipendenti dallo Stato, escluse le Aziende autonome. Considerando per un sommario confronto il periodo 1953-1963 si ricavano queste cifre (che vanno riferite al 1° gennaio di ogni anno):

5. — *Dipendenti:*

	1953	1962	1963
	—	—	—
	(Migliaia di unità)		
Insegnanti	264	387	429
Militari	308	322	317
Civili	168	208	219

Le spese correnti sono costituite per buona parte da salari, stipendi, trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali. Il loro aumento determina una crescita delle spese correnti con le conseguenze, che abbiamo considerato, sull'equilibrio di bilancio. Epperò ciò non può significare che si deve lesinare sulle retribuzioni agli statali, anche se il rapporto con il trattamento economico dei dipendenti privati si risolve a loro favore. A solo scopo orientativo ricorderemo che l'addetto postale costa unitariamente di media 1,9 e l'addetto alle ferrovie dello Stato costa annualmente 1,7 milioni: nel 1963 le retribuzioni lorde nel settore privato erano di 1,1 milioni per gli addetti dell'industria e 1,2 per addetti al commercio.

Il bilancio 1966 ripropone con forza il problema della riforma burocratica e della migliore utilizzazione del personale statale, che è anzitutto un problema organizzativo e tecnologico, inquadrandolo nel più vasto problema della « riforma dello Stato », che si pone come adeguamento della società politica alla società civile, giunta anche in Italia ai livelli della moderna società civile di massa e caratterizzata da due spinte concorrenti, una verso la democratizzazione del potere decisionale e l'altra verso la rapidità delle decisioni (sollecitata quest'ultima dalle esigenze della politica democratica di piano).

Seguiamo questo schema di ragionamento: se aumentano le spese di gestione dello Stato,

diminuiscono gli investimenti pubblici; se diminuiscono gli investimenti pubblici debbono aumentare quelli privati posto che l'economia ha bisogno di investimenti per sopravvivere e per progredire. Quanto maggiore sarà lo spazio per gli investimenti privati, tanto minore residuerà lo spazio disponibile nel campo economico per la iniziativa pubblica con conseguenze rilevanti sul piano dell'equilibrio decisionale e politico.

Una soluzione facile per sfuggire al dilemma: spese di gestione-investimenti pubblici, riproposto dal bilancio 1966, potrebbe sembrare quello di aumentare illimitatamente le entrate con maggiori prelievi tributari. Ma lo strumento tributario ha dei limiti in riferimento agli effetti economici. Se i prelievi tributari ricadono sugli « abbienti » possono aumentare gli investimenti pubblici ma diminuiscono quelli privati e, se si realizza uno spostamento di potere economico, non si ha un aumento globale degli investimenti. Se invece si colpiscono i meno abbienti (con riduzione dei minimi imponibili o aumento delle imposte indirette) avremo un aumento degli investimenti in generale, ma una contrazione della domanda globale, delle vendite, dei profitti imprenditoriali ed infine degli investimenti privati.

L'azione pubblica può essere dilatata, in un equilibrato quadro economico, comprimendo le spese correnti e di esercizio: ma non certo comprimendo le retribuzioni pubbliche nella loro naturale lievitazione — c'è un problema di politica dei redditi anche per i pubblici dipendenti — e non certo restringendo il campo di azione dello Stato, che è invece destinato ad allargarsi. Per i pubblici dipendenti il problema si pone come controllo severo sulle assunzioni, come migliore distribuzione ed utilizzazione nei diversi settori della organizzazione statale, come ricerca della migliore produttività singola e globale, come riforma insomma, commisurata alla crescita e alla evoluzione delle funzioni dello Stato. Così, per fare un esempio, non sembra infondato l'interrogativo se non sia opportuno, in vista della istituzione delle regioni e dovendosi riconsiderare, sul piano Costituzionale, il ruolo delle province, pesare l'attuale « costo » del decentramento provinciale degli uffici statali e procedere ad un decentramento regionale, che comporterebbe risparmio di personale, di controlli, di tempo, di denaro.

Comunque è da giudicare legittima la richiesta che ogni anno sia presentato al Par-

TABELLA N. 1.

Ripartizione per ministeri.

MINISTERI	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale
Tesoro	1.567.584.988.075	677.766.404.400	2.245.351.392.475
Organi costituzionali dello Stato	23.920.000.000		
Organi e servizi generali dello Stato	33.805.107.300		
Amministrazione del Tesoro	745.304.464.725		
Altri servizi	4.805.911.000		
Pensioni e danni di guerra	291.293.475.000		
Interessi sui prestiti	279.006.030.050		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	157.496.000.000		
Fondi di riserva	21.000.000.000		
Ammortamenti di beni patrimoniali	10.954.000.000		
Finanze	877.731.834.600	808.250.000	878.540.084.600
Grazia e giustizia	132.329.950.000	2.000.000.000	135.329.950.000
Affari esteri	54.423.447.080	5.410.500.000	59.833.947.080
Pubblica istruzione	1.313.506.714.300	4.035.229.400	1.317.541.943.700
Interno	354.071.072.410	15.428.979.355	369.500.051.765
Pubblica sicurezza e protezione civile	244.639.676.650		
Assistenza e beneficenza	66.921.300.000		
Altri servizi	42.510.095.760		
Lavori pubblici	65.127.405.845	360.585.338.876	425.712.744.721
Trasporti e Aviazione civile	46.967.521.000	8.733.000.000	55.700.521.000
Poste e Telecomunicazioni	176.141.000	6.021.483.000	6.197.622.000
Difesa	1.233.731.292.000	59.019.120.500	1.292.750.394.500
Agricoltura e foreste	66.087.067.100	50.931.000.000	117.018.067.100
Industria e commercio	9.631.044.700	8.000.229.400	17.631.274.100
Lavoro e previdenza sociale	425.089.786.889	800.000.000	425.889.786.889
Commercio con l'estero	12.483.009.000	14.277.000.000	26.760.009.000
Marina mercantile	58.999.823.800	—	58.999.823.300
Bilancio	1.213.920.000	—	1.213.920.000
Partecipazioni statali	620.565.000	800.000.000	1.420.565.000
Sanità	77.253.391.000	400.000.000	77.653.391.000
Turismo e spettacolo	23.890.351.900	10.703.060.000	34.593.411.900
	6.320.919.325.699	1.225.719.576.931	7.546.638.902.630
			RIMBORSO DI PRESTITI 466.418.247.311
			TOTALE COMPLESSIVO SPESE 8.013.057.149.941

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lamento in occasione dell'esame del Bilancio di previsione un rapporto sulla situazione della pubblica amministrazione con le cifre del costo medio per dipendente di ogni settore, il numero, il carico di lavoro, la qualifica dei dipendenti statali.

Con l'entrata in vigore della legge 1° marzo 1964, n. 62, le spese trovano esposizione nel Bilancio di previsione attraverso tre aspetti o classificazioni:

1) la classificazione amministrativa: le spese sono ripartite per ministeri e suddivise per ogni ministero in rubriche;

2) la classificazione funzionale, rivolta a dare una visione dei settori in cui si estrinseca l'attività dello Stato;

3) la classificazione economica, utile per fornire un quadro d'insieme della natura e della destinazione economica della spesa.

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SPESE.

La classificazione funzionale delle spese (correnti ed in conto capitale) previste per l'anno finanziario 1966 pone in evidenza che il primo posto in ordine d'importanza è tenuto da quelle relative all'istruzione ed alla cultura, che rappresentano poco più di un quinto delle spese stesse.

Seguono le spese riguardanti azione ed interventi nel campo economico (17,3 per cento), difesa nazionale (14,2 per cento), interventi nel campo sociale (12,5 per cento) e via via le altre:

TABELLA N. 2.

	Previsioni anno 1965		Previsioni anno 1966		Differenze	
	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Fra gli importi in milioni di lire	Fra le proporzioni percentuali
Amministrazione generale.	404.799,7	5,7	443.749,3	5,9	+ 38.949,6	+ 0,2
Difesa nazionale.	968.155,4	13,6	1.070.897,2	14,2	+ 102.741,8	+ 0,6
Giustizia.	124.003,7	1,8	135.127 -	1,8	+ 11.123,3	-
Sicurezza pubblica.	371.768,2	5,2	426.725,3	5,6	+ 54.957,1	+ 0,4
Relazioni internazionali.	56.737,1	0,8	62.657,8	0,8	+ 5.920,7	-
Istruzione e cultura.	1.348.974,6	19 -	1.525.036 -	20,2	+ 176.061,4	+ 1,2
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni.	79.804,9	1,1	96.827 -	1,3	+ 17.022,1	+ 0,2
Azione ed interventi nel campo sociale.	873.410,4	12,3	942.119,9	12,5	+ 68.709,5	+ 0,2
Azione ed interventi nel campo economico.	1.268.797,6	17,9	1.301.880 -	17,3	+ 33.082,4	- 0,6
Oneri non ripartibili.	1.601.336,7	22,6	1.541.619,4	20,4	- 59.717,3	- 2,2
	7.097.788,3	100 -	7.546.638,9	100 -	+ 448.850,6	-

Negli oneri che non sono funzionalmente ripartibili sono collocati: interessi per debiti pubblici; interventi in favore della finanza regionale e locale; spese per oneri di guerra e la esecuzione del trattato di pace; rimborsi di tributi; vincite al lotto; fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e quelle impreviste, nonché le somme accantonate in

appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE.

Le spese correnti ed in conto capitale si presentano sotto l'aspetto economico, come appresso, in raffronto con quelle approvate per l'anno finanziario 1965:

TABELLA N. 3.

	Previsioni anno 1965		Previsioni anno 1966		Differenze	
	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	Fra gli importi in milioni di lire	Fra le pro- porzioni percen- tuali
<i>Spese correnti:</i>						
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	21.665 -	0,3	23.920 -	0,3	+ 2.255 -	—
Personale in attività di servizio	1.973.864 -	27,8	2.233.629 -	29,6	+ 259.765 -	+ 1,8
Personale in quiescenza	390.323,2	5,5	486.286,9	6,4	+ 95.963,7	+ 0,9
Acquisto di beni e servizi	722.893,9	10,2	770.029,3	10,2	+ 47.135,4	—
Trasferimenti	1.855.017,9	26,1	1.923.719,9	25,5	+ 68.702 -	— 0,6
Interessi	301.822,1	4,3	328.482,8	4,4	+ 26.660,7	+ 0,1
Poste correttive e compensative delle entrate	256.411,3	3,6	272.847,3	3,6	+ 16.436 -	—
Ammortamenti	10.954 -	0,2	10.954 -	0,2	—	—
Somme non attribuibili	215.305,3	3 -	271.050,1	3,6	+ 55.744,8	+ 0,6
	5.748.256,7	81 -	6.320.919,3	83,8	+ 572.662,6	+ 2,8
<i>Spese in conto capitale:</i>						
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	132.294,5	1,9	105.118,5	1,4	— 27.176 -	— 0,5
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	3.971 -	—	5.611 -	—	+ 1.640 -	—
Trasferimenti	757.906,9	10,7	893.984,1	11,8	+ 136.077,2	+ 1,1
Partecipazioni azionarie e conferimenti	70.500 -	1 -	—	—	— 70.500 -	— 1 -
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	30.425 -	0,4	8.140 -	0,1	— 22.285 -	— 0,3
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	55.246 -	0,8	50.082 -	0,7	— 5.164 -	— 0,1
Somme non attribuibili	299.188,2	4,2	162.784 -	2,2	— 136.404,2	— 2 -
	1.349.531,6	19 -	1.225.719,6	16,2	— 123.812 -	— 2,8
	7.097.788,3	100 -	7.546.638,9	100 -	+ 448.850,6	—

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Bilancio dello Stato: avanzi e disavanzi correnti e finanziari, spese correnti, trasferimenti e spese in conto capitale, risparmio pubblico.

(accertamenti in miliardi di lire)

ESERCIZI	Bilancio dello Stato		Spese del Bilancio dello Stato			Risparmio pubblico (a)
	Corrente	Finanziario	Correnti		In conto capitale	
			Totale	Di cui trasferimenti		
1953-54	62	— 171	1.942	610	568	— 70
1954-55	99	— 136	2.197	781	562	— 119
1955-56	128	— 138	2.385	874	516	— 33
1956-57	284	— 56	2.523	882	546	91
1957-58	354	— 263	2.748	939	967	63
1958-59	44	— 223	2.836	954	785	182
1959-60	552	— 7	3.138	1.061	1.457	211
1960-61	466	— 387	3.483	1.168	1.201	211
1961-62	643	— 416	3.905	1.427	1.465	345
1962-63	669	— 693	4.582	1.947	1.517	328
1963-64	644	— 336	5.302	2.180	1.475	337
2° semestre 1964 (b) .	285	— 267	2.629	843	531	195
1965 (b)	802	— 657	5.748	1.964	1.350	508
1966 (b)	703	— 892	6.321	2.043	1.226	385

(a) Entrate tributarie meno spese correnti.
(b) Previsioni.
Fonte dei dati: fino al 1959-60: Ministero del tesoro, Note informative sul bilancio dello Stato, I.P.S., 1961; dal 1960-61 al 1963-64: Relazione generale sulla situazione economica del Paese; successivamente: Camera dei Deputati, Bilancio di previsione dello Stato.

V.

I PROBLEMI DI RILANCIO DEL SISTEMA:
GLI INVESTIMENTI

I risultati economici del 1965, ma soprattutto l'andamento più recente della produzione industriale stanno a dimostrare che la ripresa — nella stabilità — è iniziata.

La stabilità monetaria; l'andamento dei prezzi; il saldo attivo della bilancia valutaria

dei pagamenti; l'alta liquidità di cui è dotato il sistema bancario e che il sistema economico ha già sfruttato per il collocamento di titoli a reddito fisso; una più economica utilizzazione degli impianti con riguadagni in termini di produttività; la crescita della domanda interna a seguito della materiale erogazione della spesa pubblica connessa con la pratica realizzazione nei più diversi settori dei lavori promossi dallo Stato per sollecitare la ripresa della domanda globale; le favore-

voli prospettive per le esportazioni che sembrano destinate a divenire più remunerative: sono questi gli elementi su cui si basa la ripresa.

Una ripresa peraltro contenuta: non a pieno ritmo, non ai più alti livelli, non generalizzata.

L'inchiesta congiunturale mensile per il gennaio 1966 condotta dall'I.S.C.O. e *Mondo economico* rivela però un un migliorato clima psicologico fra gli imprenditori e un saldo positivo delle loro previsioni fino ad aprile-maggio per le tendenze degli ordinativi e le tendenze della produzione, che investe sia le industrie produttrici di beni di consumo sia le industrie produttrici di beni di investimento.

Nel rapporto trimestrale della C.E.E. - 1965/4 - sulla situazione economica della Comunità, il paragrafo di sintesi che interessa la situazione italiana prevede: « le tendenze di evoluzione economica che si delineano attualmente e gli sforzi spiegati dalle autorità in fatto di politica congiunturale danno a prevedere che nel 1966 l'espansione non solo proseguirà, ma forse sarà anche più equilibrata. ...L'andamento complessivo delle spese relative alla formazione di capitale fisso lordo sarà probabilmente più favorevole nel 1966 che nel 1965. Le spese per consumi dovrebbero continuare ad accrescersi quanto meno allo stesso ritmo registrato fra il 1964 e il 1965.

Il prodotto nazionale lordo in termini reali potrebbe aumentare tra il 1965 e il 1966 del 4,5 per cento, mentre per la produzione industriale l'incremento potrebbe raggiungere anche l'8,9 per cento... ».

Nel rapporto è contenuta peraltro una serie di significative raccomandazioni: « La politica congiunturale dovrà ancora arrivare a sostenere l'espansione economica, pur contenendo con maggiore vigore il rialzo dei prezzi. Oltre alle misure intese a stimolare una ripresa congiunturale nella costruzione, converrebbe orientarsi, non tanto sulla espansione delle spese dello Stato in funzione di un aumento più o meno diretto della domanda globale, quanto e principalmente su misure volte a sostenere le spese di investimento, in particolare su provvedimenti che incoraggino quelle dei privati ».

Nel corso del 1965 vi è stata una considerevole diminuzione degli investimenti autonomi delle imprese, nella misura dell'8 per cento, elemento questo che ha ritardato prima e rallentato poi la ripresa economica e che

la spesa pubblica, per un verso, e la domanda estera, per l'altro, solo in parte hanno compensato.

Esigenza primaria del Paese è oggi quindi quella di un rilancio rapido ed efficace degli investimenti, che devono essere incrementati dell'8 per cento e così riportati al livello 1964 per garantire quell'aumento del reddito del 4,5 per cento ipotizzato dal bilancio di previsione 1966 in coerenza con i ritmi di sviluppo previsti dal Piano.

Poiché il fattore spesa pubblica non può ulteriormente surrogare, per la sua limitata capacità compensativa, l'elemento investimenti autonomi delle imprese, è anche agli investimenti privati che bisogna guardare in una coerente compagna di rilancio degli investimenti globali.

L'impulso della spesa pubblica risulta infatti da una forte espansione dei consumi pubblici (spese per salari e stipendi, per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti correnti) e da un più moderato aumento degli investimenti pubblici e trasferimenti in conto capitale. Ciò può essere ed è indifferente agli effetti del sostegno quantitativo della domanda globale, ma non è certo indifferente ai fini dello sviluppo del sistema economico e del suo equilibrio finanziario nel più lungo periodo.

Deriva dalla constatazione di questa tendenza l'ammonimento contenuto nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1966: « Quando gli altri fattori della domanda avranno recuperato il loro ritmo normale, occorrerà vigilare perché non si creino spinte inflazionistiche. Ciò significa che nella spesa pubblica sarà necessario contenere l'incremento delle spese correnti per non pregiudicare l'aumento degli investimenti pubblici e non compromettere gli obiettivi del Piano ».

L'intervento dello Stato, come è noto, ai fini dello sviluppo economico si manifesta, oltre che con provvidenze varie di natura fiscale, creditizia e di altro genere, con una azione di sostegno che utilizza la spesa pubblica in diverse forme: a) investimenti diretti di carattere economico-sociale indirizzati principalmente nel settore delle opere pubbliche, dell'edilizia residenziale, della bonifica e delle infrastrutture in genere; b) investimenti direttamente produttivi nel sistema delle imprese pubbliche o a partecipazione statale; c) trasferimenti di capitale dal settore pubblico a quello privato al fine di stimolare gli investimenti autonomi delle imprese.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'entità dell'onere complessivo dello Stato previsto dal bilancio per il 1966 per quanto attiene alle spese in conto capitale per inve-

stimenti diretti ed indiretti ammonta a milioni 1.175.637,6 così ripartiti:

	Previsioni anno finanziario 1965	Previsioni anno finanziario 1966	Differenze
(milioni di lire)			
Opere pubbliche straordinarie (comprese quelle stradali)	510.001,1	558.440,1	+ 48.439 -
Interventi di carattere organico a favore del Mezzogiorno	279.350 -	309.425 -	+ 30.075 -
Agricoltura e bonifica	169.453,6	100.582,1	- 68.871,5
Interventi a favore dell'industria nazionale .	151.502 -	36.458 -	- 115.044 -
Addestramento professionale dei lavoratori .	8.000 -	8.000 -	-
Partecipazioni ad enti ed organismi internazionali	15793,3	24.203,2	+ 8.409,9
Spettacolo, radiotelediffusione e turismo . .	14.115,1	17.565,1	+ 3.450 -
Interventi nel settore dei rapporti e delle comunicazioni	90.191,5	65.191,1	- 25.000,4
Ricerca scientifica	51.843 -	53.483 -	+ 1.640 -
Altri interventi diversi	3.906 -	2.290 -	- 1.616 -
	<u>1.294.155,6</u>	<u>1.175.637,6</u>	<u>- 118.518 -</u>

Va però tenuto presente: a) che dall'importo di 1.175.637,6 vanno detratti 270 miliardi circa, che si riferiscono ad interventi che hanno già esplicato la loro azione stimolatrice o hanno iniziato ad esplicarla in precedenti esercizi finanziari continuando ad interessare il bilancio con effetti protratti; b) che il Governo si è impegnato a spendere nel 1966 in investimenti altri 600 miliardi circa da attingere al mercato finanziario (compresi 156 miliardi per quote 1966 di aumento dei fondi di rotazione e dotazione degli enti di gestione delle industrie a partecipazione statale e degli Istituti di credito a medio termine per il Mezzogiorno, per la fiscalizzazione degli oneri sociali e la prima annualità del Piano Verde).

Con questi elementi si perviene ad un complesso di 1.500 miliardi da destinare ad investimenti che certamente avranno una influenza stimolatrice dell'attività economica nazionale.

Ma se l'obiettivo dell'azione governativa è quello di riportare gli investimenti al livello 1964, ciò significa che gli investimenti nel 1966, tenuto conto della lievitazione dei prezzi intervenuta nel frattempo, dovrebbero aggirarsi sui 7.000 miliardi.

È bene ricordare che per quanto concerne gli investimenti il settore pubblico che incide direttamente nel settore produttivo è rappre-

sentato, soprattutto, dagli interventi del sistema delle partecipazioni statali e dell'E.N.EL. In complesso il volume dei loro investimenti è previsto per il 1966 in 1.297,2 miliardi con un aumento del 12 per cento rispetto al 1965: 850 miliardi, di cui 787 in territorio nazionale, saranno impiegati dalle partecipazioni statali e 447,2 dall'E.N.EL.. L'E.N.EL. inoltre dovrà corrispondere indennizzi alle società ex elettriche per 147 miliardi, dei quali 83 alle imprese private, che per buona parte saranno destinati ad ulteriori investimenti.

Per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo delle aziende a partecipazione statale e dell'E.N.EL. per un complesso di 1.629,3 miliardi, il 27 per cento dovrebbe essere assicurato da autofinanziamento e il resto, in massima parte, dal ricorso al mercato finanziario.

Una considerazione particolare deve essere rivolta ad una serie di problemi, sui quali ha insistito anche il C.N.E.L. esaminando il rapporto congiunturale I.S.C.O. sul secondo semestre 1965: occupazione e disoccupazione, misure del livello, cause della flessione, possibili prospettive, specialmente in riferimento al settore della attività industriale.

La insufficienza e il ritardo delle rilevazioni statistiche in questa materia sono noti. Il Ministero del lavoro ha ferme al dicem-

bre 1964 le rilevazioni sugli orari di lavoro e in arretrato sono anche i dati della Cassa integrazioni guadagni pubblicati dall'I.N.P.S. Non mancano però dati parziali e notizie sulla situazione critica di alcuni settori di attività economica: aziende tessili, stabilimenti meccanici, edilizia privata, esercizi commerciali. Segno di una situazione stagnante sono le schiere di giovani lavoratori in cerca di prima occupazione.

Ora se il livello della attività produttiva si mantiene elevato, questo dipende da un incremento della produttività unitaria e dal progresso tecnico che spinge ad una migliore organizzazione aziendale e ad una più alta utilizzazione degli impianti. È innegabile la presenza di una tendenza generale a salvaguardare e sostenere la vitalità competitiva della impresa, riducendo piuttosto che accrescendo la sua capacità occupazionale, anche se il Governo ha fatto uso abbastanza largo del credito agevolato, per le aziende agrarie, per la industrializzazione del Mezzogiorno e, più in generale, per le medie e piccole imprese e per le aziende artigiane.

Secondo l'ultima Relazione annuale sulla situazione economica del Paese, gli investimenti lordi sono scesi da 6.866 miliardi nel 1963 a 6.175 nel 1964: a prezzi costanti una diminuzione del 10,1 per cento. Ma gli investimenti nell'industria si sono ridotti del 20,2 per cento e quelli in macchine non elettriche del 27,4. I conti provvisori per il 1965 danno una ulteriore flessione degli investimenti dell'ordine dell'8 per cento: il livello raggiunto è pericoloso per la normale alimentazione di capitale della macchina produttiva italiana.

Fa contrasto a ciò l'incremento, costante da non pochi mesi, dei depositi bancari e, in primo luogo, dei depositi a risparmio. Secondo dati della Banca d'Italia il totale dei depositi di clienti è passato da 16.692 miliardi al 30 novembre 1964 a 19.498 al 30 novembre 1965: un aumento di 3.000 miliardi nel giro di un anno. Nello stesso periodo i depositi privati a risparmio sono passati da 8.841 a 10.214 miliardi, con un aumento prossimo a 1.400 miliardi. La convenienza ad investire vale per l'economia italiana nel suo complesso e per le aziende considerate ciascuna separatamente.

Le imprese sono ancora sotto l'impressione della manovra restrittiva del credito e della domanda attuata nel 1964 per superare la congiuntura difficile e mostrano esitazioni ad investire. Permangono remore psicologiche, economiche e finanziarie che possono considerarsi superate o in via di superamento.

La domanda interna dei beni di consumo — ricordiamo le vendite di fine 1965 — è sempre sostenuta e offre garanzie di un regolare sviluppo futuro. Sul mercato europeo si offrono per noi favorevoli ed ampie occasioni di domanda, mentre interessanti prospettive si aprono anche fuori d'Europa, tenendo conto che gli Stati Uniti continuano a marciare sui binari della espansione. Sarebbe assai dannoso per l'economia italiana se la più alta domanda interna dovesse trovare soddisfacimento attraverso l'incremento delle esportazioni, per ritardi o insufficienza degli investimenti autonomi delle aziende. Ciò significherebbe fermarsi sul piano dell'ammoderamento tecnologico e farsi distanziare, con difficoltà serie di recupero, dai sistemi produttivi di altri Paesi, che beneficerebbero della dinamica della domanda italiana.

Vanno sottolineate al riguardo le proposte avanzate dal C.N.E.L., a conclusione dell'esame della situazione congiunturale:

una politica fiscale che garantisca condizioni di convenienza all'apparato industriale, l'assunzione a carico dello Stato degli oneri sociali impropriamente gravanti sulla produzione, il mantenimento degli attuali massimali degli assegni familiari, la diminuzione del costo del denaro;

aiuti all'esportazione, attraverso l'assicurazione al finanziamento dei crediti, lo snellimento delle pratiche di rimborso dell'I.G.E., il potenziamento dei mezzi di *promotion*.

Sul piano della politica fiscale potrebbero essere utilmente concretizzati temporanei sgravi fiscali, considerando l'opportunità di rimborsi della ricchezza mobile per le imprese che nel corso del 1966 effettuassero investimenti superiori, ad esempio, di almeno un 10 per cento alla media degli investimenti effettuati negli ultimi tre anni e tali da determinare un incremento occupazionale del 10 per cento.

Si tenga presente che il settore privato è in fase di assestamento (come provano le numerose iniziative di fusioni e concentrazioni), caratterizzato dalla notevole cautela nella impostazione di nuovi programmi e dalla tendenza ad effettuare al più gli stanziamenti necessari per mantenere, riorganizzandola, l'attrezzatura produttiva esistente e che di ciò ne ha risentito l'occupazione, diminuita di 420 mila unità nel 1964 con un riassorbimento nel 1965 di sole 175 mila, pur aumentando la produttività per effetto delle riorganizzazioni aziendali.

Sul problema del costo del denaro, assai alto in Italia e pari a quello che nelle nazioni più progredite è il profitto industriale, basterà ricordare che prospettive concrete di misure e di interventi si possono già registrare. Nell'ultima assemblea della Banca d'Italia è stata infatti prevista l'opportunità di rinnovare la disciplina dei saggi di interesse attivi e passivi stabiliti dall'accordo interbancario, in quanto ostacola il loro adattamento alle condizioni dell'offerta e della domanda di disponibilità finanziarie. Gli inconvenienti provocati dal cartello sono notevoli e diversi (esclusione della concorrenza nei prezzi dei servizi bancari, alti profitti che hanno provocato stipendi fra i più elevati, crescente aumento del complesso dei costi bancari, ecc.); l'abolizione del cartello per adeguare il sistema bancario alle esigenze di una elastica politica del credito dovrà comunque, nel quadro generale della razionalizzazione e riduzione dei costi di produzione, accompagnarsi ad un processo di riorganizzazione e ridimensionamento nelle dimensioni degli istituti.

È in atto una riconsiderazione della validità ed utilità dell'istituto del risparmio contrattuale, mentre è avviato il processo di realizzazione dei c.d. *investmen trust* al fine di popolarizzare e democratizzare, insieme con il varo di una nuova e moderna disciplina delle società per azioni, il sistema azionario e la Borsa.

Infine è avviata la politica di Piano, con i suoi strumenti di incentivazione, che è rivolta a collocare democraticamente in un quadro generale di riferimenti l'iniziativa pubblica e privata e in funzione della quale soltanto può e deve essere affrontato il problema del riequilibrio dei costi-ricavi aziendali come aspetto del problema più generale del controllo della formazione, distribuzione ed utilizzazione del profitto.

Alla economia italiana presa poi nel suo complesso conviene che vi sia un sostenuto processo di investimenti industriali per un duplice ordine di motivi:

a) più investimenti significa maggiore efficienza produttiva e maggiori possibilità di elevare il reddito industriale senza pericoli per la stabilità monetaria;

b) più investimenti significa accrescere oggi le possibilità di essere più ricchi domani e significa altresì accrescere subito la domanda globale, mettendo al lavoro quelle risorse inutilizzate o parzialmente inutilizzate che vi sono.

Da questo punto di vista l'impegno dello Stato e della pubblica amministrazione deve

rivolgersi soprattutto a favorire gli investimenti produttivi e a garantire che l'aumento della domanda interna viene determinato prevalentemente dagli effetti moltiplicatori degli investimenti produttivi, inquadrati nel Piano e rispondenti alle esigenze di una effettiva politica occupazionale.

Valide perciò — a questo fine — le misure suggerite, sotto forma di vero e proprio programma di interventi necessari per superare la debolezza della domanda interna specie per quanto riguarda i beni di investimento, dal C.N.E.L. e che così si possono riassumere:

a) azione di rilancio degli investimenti pubblici che poggi sulla possibilità di espansione dei programmi dell'E.N.El. e delle ferrovie dello Stato, su alcune opere pubbliche (in particolare scuole ed ospedali), sullo snellimento delle procedure fra « Anas » e Società concessionaria per la costruzione di autostrade;

b) ampliamento dei programmi delle partecipazioni statali, che dovrebbero essere chiamate a colmare le lacune esistenti nei settori urbanistico, viario, dei trasporti, delle fonti di energia;

c) un programma di emissioni, da effettuarsi nel 1966, per finanziare il *deficit* delle pubbliche amministrazioni e i programmi di finanziamento delle imprese a partecipazione statale « in modo da evitare eventuali incertezze circa la disponibilità dei mezzi finanziari ».

VI.

ORDINI DEL GIORNO RACCOMANDATI DALLA COMMISSIONE BILANCIO ALLA ASSEMBLEA

Il relatore deve infine assolvere al dovere di riferire che la Commissione Bilancio ha deliberato di raccomandare all'approvazione dell'Assemblea i seguenti tre ordini del giorno, sui quali si è anche favorevolmente pronunciato il Governo, dopo aver reso già in sede di Commissione adeguati chiarimenti ed assicurazioni:

ordine del giorno presentato dai deputati Biasutti ed altri:

« La Camera

considerata la situazione di disagio in cui si trovano da più tempo larghi strati di cittadini italiani tra i più benemeriti, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, familiari dei caduti, ex combattenti anziani.

impegna il Governo

a reperire al più presto i fondi necessari affinché le giuste istanze delle suddette categorie possano essere gradualmente accolte »;

ordine del giorno presentato dai deputati Ferri Giancarlo ed altri:

« La Camera,

considerato che anche nel corso del 1965 è perdurata la flessione degli investimenti produttivi nell'economia nazionale;

rilevato che tutti i provvedimenti d'incentivazione al profitto capitalistico disposti sia nel settore creditizio, sia in quello fiscale, sia in quello edilizio non hanno determinato una ripresa generale delle attività economiche, ma sostanzialmente favorito i processi di concentrazione monopolistica e di penetrazione di grandi gruppi finanziari ed industriali stranieri,

impegna il Governo

a tenere in particolare evidenza le imprese pubbliche, nazionali e locali, delle proprietà ed imprese cooperative, contadine e delle piccole e medie imprese industriali e dei servizi, nella determinazione dei provvedimenti incentivanti attività economiche, sia per le misure operanti nel settore creditizio, sia in quello fiscale, e per quelle direttamente operanti nei settori produttivi »;

ordine del giorno presentato dai deputati Ferri Giancarlo ed altri:

« La Camera,

considerato che i comitati regionali per la programmazione economica sono stati indirizzati, nei loro insediamenti ministeriali, ad orientare la propria attività fondamentale in una rilevazione regionale della consistenza dei lavoratori occupati e disoccupati e ad una ricognizione dell'uso delle risorse economiche locali;

rilevato che l'insufficienza di questi comitati, ai fini di una elaborazione decentrata regionale di una programmazione economica che sia democratica ed antimonopolistica, è ulteriormente sottolineata dalla perdurante assenza nella gran parte di questi comitati di rappresentanze di lavoratori e piccoli e medi operatori economici,

impegna il Governo

a integrare immediatamente tutti i comitati regionali per la programmazione economica con i rappresentanti delle organizzazioni democratiche cooperative, artigianali e commerciali;

a stimolare e rendere possibile agli enti locali in ogni ambito regionale la costituzione di istituti regionali di ricerche economiche e sociali, ai fini di una presentazione delle proposte di sviluppo economico corrispondenti agli interessi popolari;

a ricercare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali, cooperative e associative di lavoratori e piccoli e medi imprenditori, a tutte le scelte e controlli di politica economica, sia su scala regionale sia nazionale, promuovendo allo scopo l'istituzione anche di apposite conferenze economiche;

a demandare agli enti di sviluppo agricolo, da rendere democratici nella composizione e da estendere in tutto il territorio nazionale, specifiche competenze di programmazione regionale per gli interventi economici nel settore agricolo ».

Così inquadrata le cifre del Bilancio di previsione per il 1966 e convinti che la parte della spesa concretizza, pur nelle difficoltà di un apprezzabile equilibrio, un significativo ed importante apporto di stimolo e di incentivazione alla ripresa economica, raccomandiamo alla approvazione della Camera il disegno di legge n. 2811.

DE PASCALIS, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

(Stato di previsione dell'entrata)

ART. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1966, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa)

ART. 2.

È approvato in lire 8.013.057.149.941 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1966.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

ART. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

ART. 4.

È autorizzata per l'anno finanziario 1966 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 800 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1966.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

(Stato di previsione dell'entrata)

ART. 1.

Identico.

(Totale generale della spesa)

ART. 2.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per l'anno finanziario 1966, in lire 130 miliardi 400.181.750.

ART. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1966 è autorizzata in lire 6.300.000.000, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

ART. 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita per l'anno finanziario 1966 in lire 23.500.000.000, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

ART. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 3.844.057.500.

ART. 10.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 42 miliardi.

ART. 11.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

ria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1966, in lire 12 milioni.

ART. 12.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 386.183.300 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

ART. 13.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1966, buoni ordinari del tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1965 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

E data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei buoni ordinari del tesoro.

ART. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

ART. 15.

Per l'anno finanziario 1966 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

ART. 15

Identico.

quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 2959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

ART. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 2411, 3481, 3486, 3491, 3524, 3525 e 3526 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

ART. 17.

Ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1966, in lire 300 miliardi.

ART. 18.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 20.290.000.000 iscritto nel capitolo n. 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1964, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

ART. 19.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3248, 3249 e 3364 dello stato di previsione del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

ART. 20.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 21

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 22.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 — primo e secondo comma — del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

ART. 23.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

ART. 24.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1966, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 25.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'anno finanziario 1966, è stabilito in 100.

ART. 26.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

ART. 27.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a pagare le spese per l'anno finanziario 1966 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

ART. 28.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Identico.

postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 19.449.520.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1966 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1968.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

ART. 29.

E autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

ART. 30.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1966, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 31.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1966 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

ART. 32.

E autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti gli assegni di sede al personale in servizio all'estero.

ART. 34.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1966, in lire 107.200.000.

ART. 35.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1966, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

ART. 36.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

ART. 37.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1966, le seguenti assegnazioni:

lire 56.000.000, per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 25.000.000, per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche di cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;

lire 700.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale biblio-

ART. 33.

Identico.

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

ART. 36.

Identico.

ART. 37.

Identico.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

grafico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale.

ART. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

ART. 39.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

ART. 40.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1966, l'assegnazione straordinaria di lire 12.700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 41.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1966, la spesa di lire 5.000.000 per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

ART. 42.

Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 15 miliardi.

ART. 43.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro per l'interno, il fondo iscritto

ART. 38.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

ART. 39.

Identico.

ART. 40.

Identico.

ART. 41.

Identico.

ART. 42.

Identico.

ART. 43.

Identico.

al capitolo n. 2498 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

ART. 44.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1966, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 45.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1966, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

ART. 46.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1966, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

ART. 47.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonché il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1966, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio

ART. 44.

Identico.

ART. 45.

Identico.

ART. 46.

Identico.

ART. 47.

Identico.

del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

ART. 48.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1966, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

ART. 49.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

ART. 50.

È autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di lire 24.234.500.000 di cui: lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305, e 18 agosto 1962, n. 1356, e lire 24.159.500.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

ART. 48.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

ART. 49.

Identico.

ART. 50.

Identico.

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101.

ART. 51.

È autorizzata per l'anno finanziario 1966, la spesa di lire 5.380.500.000 — di cui lire 1.300.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 ago-

ART. 51.

Identico.

sto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

ART. 52.

È autorizzata per l'anno finanziario 1966, la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

ART. 53.

È stabilito, per l'anno finanziario 1966, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.210.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

ART. 52.

Identico.

ART. 53.

Identico.

2) lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

ART. 54.

Sono altresì stabiliti per l'anno finanziario 1966 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 1.670.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 230.000.000, destinate, per lire 115.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 30.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 110.000.000, destinate per lire 55.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649,

ART. 54.

Identico.

lire 1.300.000.000 destinate, per lire 650 milioni all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 50.000.000;

3) contributo agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 350.000.000.

ART. 55.

È autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di lire 1.200.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

ART. 56.

Pre provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, è autorizzata, in applicazione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431, 4 novembre 1963, n. 1465, e 3 dicembre 1964, n. 1259, la spesa di lire 4.000.000.000 di cui: lire 500.000.000 per la sistemazione, la riparazione e la ricostruzione di opere di interesse delle province, dei comuni e di altri Enti pubblici distrutte o danneggiate dal terremoto stesso (articolo 10 della citata legge 3 dicembre 1964, n. 1259), nonché per le espropriazioni delle aree (articolo 13 della medesima legge n. 1259) e lire 3.500.000.000 per contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto (articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e legge 3 dicembre 1964, n. 1259).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.

ART. 57.

È autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di lire 4.500.000.000 per gli adempimenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, modificata ed integrata

ART. 55.

Identico.

ART. 56.

Identico.

ART. 57.

Identico.

dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, di cui lire 1.000.000.000 per il ripristino di opere di Enti pubblici nelle zone sopradette; lire 2.500.000.000 per le sistemazioni urbanistiche anche connesse con il trasferimento degli abitati, nonché per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione delle zone stesse e lire 1.000.000.000 per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata nelle zone di cui sopra.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.

ART. 58.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

ART. 59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.

Per l'attuazione delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 26 gennaio 1963, n. 31, e dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, concernenti contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, ar-

ART. 58.

Identico.

ART. 59.

Identico.

articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5085 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11.

Parimenti, in relazione alla istituzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Molise, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 883, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni compensative di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

ART. 60.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1966, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (*Appendice n. 1*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1966, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli nn. 243 e 244 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

ART. 61.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione

ART. 60.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

ART. 61.

Identico.

civile, per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

ART. 62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1966, le variazioni compensative conseguenti al trasferimento di unità di personale dal Ministero della difesa a quello dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - in attuazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

ART. 63.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti l'anno finanziario 1966, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n. 1*).

ART. 64.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 222.240.839.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1966 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1968.

Per gli stessi scopi l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la parte di fabbisogno non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

ART. 62.

Identico.

ART. 63.

Identico.

ART. 64.

Identico.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

ART. 65.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 35.500.000.000.

ART. 66.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

ART. 67.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1966 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

ART. 68.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1966, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

ART. 69.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di

ART. 65.

Identico.

ART. 66.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

ART. 67.

Identico.

ART. 68.

Identico.

ART. 69.

Identico.

lire 71.620.696.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1966 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1968.

Per gli stessi scopi l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la parte di fabbisogno non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

ART. 70.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'anno finanziario 1966, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

ART. 71.

La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni, dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1963-1964 e degli assegni di conto corrente postali vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1966.

ART. 72.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1966, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità

ART. 70.

Identico.

ART. 71.

Identico.

ART. 72.

Identico.

degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

ART. 73.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1966, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

ART. 74.

Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

ART. 75.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

ART. 76.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1966, le seguenti spese:

lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 1.267.600.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni per la delimitazione dei nuovi confini e per i cippi di frontiera;

ART. 73.

Identico.

ART. 74.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

ART. 75.

Identico.

ART. 76.

Identico.

lire 65.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato;

lire 94.356.335.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti, assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonché per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare; per la difesa aerea e per le nuove armi e le relative infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, nonché per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario e del casermaggio, scorte viveri, lubrificanti e combustibili — acquisizione di armi e munizioni, di nuove armi, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio — infrastrutture demaniali); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzioni e trasformazioni di unità navali, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese, infrastrutture demaniali radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, nuove armi, servizio automobilistico, combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico, telecomunicazioni e assistenza al volo, viveri, vestiario e casermaggio, materiali e dotazioni sanitarie, servizi meccanografici, infrastrutture demaniali radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

ART. 77.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si ap-

ART. 77.

Identico.

plicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

ART. 78.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, modifiche alla ripar- tizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966, della somma di com- plessive lire 94.356.335.000 autorizzata con l'articolo 76 della presente legge.

ART. 79.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accredita- menti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate per l'anno finanziario 1966 come segue:

Esercito	L.	4.750.000.000
Marina	»	4.250.000.000
Aeronautica	»	2.250.000.000
Arma dei carabinieri	»	2.750.000.000

ART. 80.

Il numero massimo di militari specializ- zati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato per l'anno finanziario 1966 come ap- presso:

a) Militari specializzati:

Esercito	N.	21.000
Marina	»	16.163
Aeronautica	»	29.600

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito	N.	36.000
Marina	»	9.140
Aeronautica	»	3.700

ART. 78.

Identico.

ART. 79.

Identico.

ART. 80.

Identico.

ART. 81.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito per l'anno finanziario 1966 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.960 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

ART. 82.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1 - comma secondo - della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito per l'anno finanziario 1966 in 250 unità.

ART. 83.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito per l'anno finanziario 1966 come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	N. 50
guardiamarina	» 80

ART. 84.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito per l'anno finanziario 1966 in 70 unità.

ART. 85.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma per l'anno finanziario 1966 è fissata, a norma dell'articolo 9 - ultimo comma - della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	N. 7.000
graduati e militari di truppa	» 5.000

ART. 86.

Il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1966, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unità.

ART. 81.

Identico.

ART. 82.

Identico.

ART. 83.

Identico.

ART. 84.

Identico.

ART. 85.

Identico.

ART. 86.

Identico.

ART. 87.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1966, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	N.	3.500
sergenti raffermati di leva	»	200
sottocapi e comuni volontari	»	7.026
sottocapi raffermati di leva	»	1.000

ART. 88.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964 n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1966, come appresso:

sergenti	N.	9.800
graduati e militari di truppa	»	3.400

ART. 89.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

ART. 90.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1966, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

ART. 91.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento,

ART. 87.

Identico.

ART. 88.

Identico.

ART. 89.

Identico.

ART. 90.

Identico.

ART. 91.

Identico.

nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 (Elenco n. 3).

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

ART. 92.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

ART. 93.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma, dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

ART. 94.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1966, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 95.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1966, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a termine dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio e disposizioni relative)

ART. 96.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

ART. 92.

Identico.

ART. 93

Identico.

ART. 94.

Identico.

ART. 95.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio e disposizioni relative)

ART. 96.

Identico.

ART. 97.

Nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro dell'industria e del commercio è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

ART. 98.

Ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è autorizzata, per l'anno finanziario 1966, la spesa di lire 4.133.000.000 di cui:

lire 2.750.000.000 e lire 283.000.000 per la concessione di contributi previsti, rispettivamente, dalla lettera *a*) e dalla lettera *b*) dell'articolo 12 - primo comma - della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

lire 500.000.000 per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-*bis*, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457, con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza;

lire 500.000.000 e lire 100.000.000 per la corresponsione dei contributi di cui, rispettivamente, alla lettera *a*) ed alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater*, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457, con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

ART. 99.

Alle spese di cui al capitolo n. 1542, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

ART. 100.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza

ART. 97.

Identico.

ART. 98.

Identico.

ART. 99.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

ART. 100.

Identico.

sociale per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

ART. 101.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 100.000.000.

ART. 102.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 8.000.000.000.

ART. 103.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corrispondenza degli assegni stessi, ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1966, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

ART. 104.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1966, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1966, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispetto-

ART. 101.

Identico.

ART.102.

Identico.

ART. 103.

Identico.

ART. 104.

Identico.

rato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

ART. 105.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1966, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

ART. 106.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in quello del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1966, connesse con l'attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115, nonché ad iscrivere nel citato stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme da prelevarsi dalle disponibilità del « Fondo speciale » costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della medesima legge 27 luglio 1962, n. 1115.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero)

ART. 107.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1966 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

ART. 108.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

ART. 109.

È autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di lire 400.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio

ART. 105.

Identico.

ART. 106.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero)

ART. 107.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

ART. 108.

Identico.

ART. 109.

Identico.

1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318 e 31 giugno 1964, n. 462.

ART. 110.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata per l'anno finanziario 1966 in lire 30.000.000.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio)

ART. 111.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio, per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)

ART. 112.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

ART. 113.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

ART. 114.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 19.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

ART. 110.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio)

ART. 111.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)

ART. 112.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

ART. 113.

Identico.

ART. 114.

Identico.

ART. 115.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, è stabilito per l'anno finanziario 1966, in lire 4.390.000.000.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo)

ART. 116.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1966, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

(Quadro generale riassuntivo)

ART. 117.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse)

ART. 118.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1966 buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali — il cui ammontare non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima — possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del tesoro poliennali di scadenza 1° aprile e 1° ottobre 1966 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

ART. 115.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo)

ART. 116.

Identico.

(Quadro generale riassuntivo)

ART. 117.

Identico.

(Disposizioni diverse)

ART. 118.

Identico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 119.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1965-66 e 1966-67, restano stabilite per l'anno finanziario 1966, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

ART. 120.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, nell'anno finanziario 1966, col Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di lire 156.250.000.000 ed alle somme per interessi e oneri relativi all'esercizio stesso al fine della provvista dei mezzi finanziari occorrenti per le spese previste per l'anno stesso dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619 (articolo 1); 1° febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132; 26 maggio 1965, n. 590 (articolo 16); 19 settembre 1964, n. 789; 19 settembre 1964, n. 790; 19 settembre 1964, n. 792; 5 novembre 1964, n. 1176.

I mutui, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 121.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1966, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occor-

ART. 119.

Identico.

ART. 120.

Identico.

ART. 121

Identico.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

renti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

ART. 122.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966 le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.

ART. 123.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative occorrenti per il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale statale compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, comandato presso il Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Ministro del tesoro è, altresì autorizzato a trasferire, con propri decreti, dal fondo di cui al capitolo n. 3491 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, le somme da iscrivere ai capitoli nn. 1298, 1299, 1300, 1301, 1302 e 1331 del medesimo stato di previsione per altre spese inerenti al personale di cui al precedente comma.

ART. 124.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

ART. 125.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

ART. 122.

Identico.

ART. 123.

Identico.

ART. 124.

Identico.

ART. 125.

Identico.

ART. 126.

I residui risultanti al 1° gennaio 1966 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

ART. 127.

I residui passivi alla data del 31 dicembre 1965, agli effetti dell'articolo 36 della legge di contabilità, sono regolati come appresso:

quelli provenienti dalla parte ordinaria del bilancio dell'esercizio 1963-64, restano perenti agli effetti amministrativi alla data del 31 dicembre 1966;

quelli dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne iscritto nel bilancio per l'esercizio 1962-63, non riguardanti somme che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1966.

ART. 126.

Identico.

ART. 127.

Identico.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO
PER L'ANNO FINANZIARIO 1966

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ENTRATA			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE		6.675.572.000.000	
-	Imposte sul patrimonio e sul reddito	1.792.772.000.000	
-	Tasse ed imposte sugli affari	2.537.390.000.000	
-	Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	1.605.730.000.000	
-	Monopoli	630.310.000.000	
-	Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	109.370.000.000	
	<u>6.675.572.000.000</u>		
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		348.672.106.980	
TOTALE TITOLI I E II		7.024.244.106.980	7.024.244.106.980
SPESE CORRENTI		6.320.919.325.699	
DIFFERENZA		703.324.781.281	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			90.836.339.020
TOTALE TITOLI I, II E III			7.115.080.446.000
ACCENSIONE DI PRESTITI			6.270.000.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			7.121.350.446.000

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SPESA			
TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):			
Tesoro		1.567.584.988.075	
Organi costituzionali dello Stato	23.920.000.000		
Organi e Servizi generali dello Stato	33.805.107.300		
Amministrazione del Tesoro	745.304.464.725		
Altri Servizi	4.805.911.000		
Pensioni e danni di guerra	291.293.475.000		
Interessi sui prestiti	279.006.030.050		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	157.496.000.000		
Fondi di riserva	21.000.000.000		
Ammortamenti di beni patrimoniali	10.954.000.000		
Finanze		877.731.834.600	
Grazia e giustizia		132.329.950.000	
Affari esteri		54.433.447.080	
Pubblica Istruzione		1.313.506.714.300	
Interno		354.071.072.410	
Pubblica sicurezza e protezione civile	244.639.676.650		
Assistenza e beneficenza	66.921.300.000		
Altri servizi	42.510.095.760		
Lavori pubblici		65.127.405.845	
Trasporti e Aviazione civile		46.967.521.000	
Poste e Telecomunicazioni		176.141.000	
Difesa		1.233.731.292.000	
Agricoltura e foreste		66.087.067.100	
Industria e commercio		9.631.044.700	
Lavoro e previdenza sociale		425.089.786.889	
Commercio con l'estero		12.483.009.000	
Marina mercantile		58.999.823.800	
Bilancio		1.213.920.000	
Partecipazioni statali		620.565.000	
Sanità		77.253.391.000	
Turismo e spettacolo		23.890.351.900	
		6.320.919.325.699	6.320.919.325.699
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):			
Tesoro		677.766.404.400	
Organi e servizi generali dello Stato	23.500.000.000		
Amministrazione del Tesoro	491.482.404.400		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	162.784.000.000		
Finanze		808.250.000	
Grazia e giustizia		2.000.000.000	
Affari esteri		5.410.500.000	
Pubblica Istruzione		4.035.229.400	
Interno		15.428.979.355	
Lavori pubblici		360.585.338.876	
Trasporti e Aviazione civile		8.733.000.000	
Difesa		6.021.483.000	
Agricoltura e foreste		59.019.102.500	
Industria e commercio		50.931.000.000	
Lavoro e previdenza sociale		8.000.229.400	
Commercio con l'estero		800.000.000	
Marina mercantile		14.277.000.000	
Partecipazioni statali		800.000.000	
Sanità		400.000.000	
Turismo e spettacolo		10.703.060.000	
		1.225.719.576.931	1.225.719.576.931
	TOTALE TITOLI I E II		7.546.638.902.630
RIMBORSO DI PRESTITI		466.418.247.311	466.418.247.311
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.013.057.149.941	8.013.057.149.941
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.121.350.446.000	
	DIFFERENZA	891.706.703.931	

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1966 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro	153.571,9	16.600,-	—	—	24.236,6	69.944,3	22.500,-	304.656,7	676.634,9	(a) 977.207,-	2.245.351,4
Finanze	256.024,8	—	133.977,-	—	—	70.627,5	106,3	372,-	12,1	551.397,4	878.540,1
Grazia e Giustizia	28,-	—	—	—	38.420,2	—	—	325,-	—	—	134.330,-
Affari Esteri	—	—	—	—	—	8.814,6	—	5.191,7	5.410,5	2.000,-	59.834,-
Pubblica Istruzione	—	—	—	—	—	1.317.506,9	—	35,-	—	—	1.317.541,9
Interno	28.235,7	—	—	244.639,7	—	2.705,9	668,5	81.946,5	288,8	11.015,-	369.500,1
Lavori Pubblici	4.525,-	—	1.150,-	—	—	44.857,3	72.682,2	36.799,6	265.698,6	—	425.712,7
Lavori e Aviazione Civile	150,-	—	—	—	—	—	—	—	55.550,5	—	55.700,5
Poste e Telecomunicazioni	—	1.054.297,2	—	182.085,6	—	—	870,-	—	176,1	—	176,1
Difesa	—	—	—	—	—	—	—	—	2.500,-	—	1.239.752,8
Agricoltura e Foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	125.106,2	—	125.106,2
Industria e Commercio	—	—	—	—	—	—	—	—	60.562,-	—	60.562,-
Lavoro e Previdenza Sociale	—	—	—	—	—	—	—	433.090,-	—	—	433.090,-
Commercio Estero	—	—	—	—	1,-	—	—	—	13.282,-	—	13.282,-
Marina Mercantile	—	—	—	—	—	—	—	1.700,-	71.576,8	—	73.276,8
Bilancio	1.213,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.213,9
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	1.420,6	—	1.420,6
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	77.653,4	—	—	77.653,4
Turismo e Spettacolo	—	—	—	—	—	10.932,5	—	—	23.660,9	—	34.593,4
	443.749,3	1.070.897,2	135.127,-	426.725,3	62.657,8	1.525.386,-	96.827,-	941.769,9	1.301.880,-	1.541.619,4	7.546.638,9
										(a)	

(milioni di lire)

(a) di cui milioni 320.280 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1966 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI										Somme non attribuibili	TOTALE
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	(a)			
Tesoro	23.920,-	54.745,2	11.100,-	60.739,4	832.083,-	327.611,1	200,-	10.954,-	246.232,3	1.567.585,-		
Finanze	—	167.223,3	44.780,-	40.658,3	366.695,3	226,-	257.904,9	—	244,-	877.731,8		
Grazia e Giustizia	—	79.568,8	26.552,-	22.958,8	3.245,4	—	—	—	5,-	132.330,-		
Affari Esteri	—	26.880,-	2.238,-	11.373,1	10.082,2	77,2	—	—	2.003,-	54.423,5		
Pubblica Istruzione	—	4.123.340,9	124.235,-	25.518,9	40.404,9	—	1,-	—	6,-	1.313.506,7		
Interno	—	194.030,8	37.389,3	44.336,3	77.146,2	568,5	600,-	—	—	354.071,1		
Lavori Pubblici	—	32.403,5	6.300,-	13.934,-	12.345,5	—	89,4	—	55,-	65.127,4		
Trasporti e Aviazione Civile	—	7.442,-	601,-	3.572,7	35.351,8	—	—	—	—	46.967,5		
Poste e Telecomunicazioni	—	144,9	2,4	21,-	7,8	—	—	—	—	176,1		
Difesa	—	466.259,9	221.612,4	508.562,4	11.251,4	—	14.000,-	—	12.045,2	1.233.731,3		
Agricoltura e Foreste	—	33.057,7	6.770,-	11.036,6	4.757,5	—	14,3	—	10.451,-	66.087,1		
Industria e Commercio	—	5.278,8	946,-	868,7	2.530,2	—	7,-	—	0,3	9.631,-		
Lavoro e Previdenza Sociale	—	24.485,7	1.084,9	4.310,8	395.207,9	—	—	—	0,5	425.089,8		
Commercio Estero	—	1.674,3	260,-	3.470,8	7.077,8	—	—	—	0,1	42.483,-		
Marina Mercantile	—	4.057,9	1.543,-	1.245,5	52.122,9	—	30,-	—	0,5	58.999,8		
Bilancio	—	178,8	2,9	981,-	51,2	—	—	—	—	1.213,9		
Partecipazioni statali	—	481,3	10,-	427,1	1,7	—	—	—	—	620,6		
Sanità	—	9.385,1	666,-	15.380,-	51.815,6	—	0,7	—	6,-	77.253,4		
Turismo e Spettacolo	—	1.240,1	174,-	933,9	21.541,6	—	—	—	0,7	23.890,3		
	23.920,-	2.233.629,-	486.286,9	770.029,3	1.923.719,9	328.482,8	272.847,3	10.954,-	271.050,1	6.320.919,3		

(a) di cui milioni 157.496 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 58.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

